



HOTELA Fondo di previdenza

Regolamento di previdenza

Valido dal 2 dicembre 2025

Sommario

A. Abbreviazioni	5
B. Definizioni.....	6
C. Osservazioni preliminari	7
D. Basi giuridiche e scopo	7
Articolo 1 – Basi giuridiche	7
Articolo 2 – Base statutaria.....	7
Articolo 3 – Affiliazione	7
Articolo 4 – Scopo generale e campo d'applicazione.....	7
Articolo 5 – Applicazione del CCNL e garanzia minima	7
E. Condizioni e limiti dell'assicurazione	8
Articolo 6 – Copertura assicurativa.....	8
Articolo 7 – Riserve per motivi di salute	8
Articolo 8 – Effetti della riserva per motivi di salute	9
Articolo 9 – Inizio dell'assicurazione.....	9
Articolo 10 – Fine dell'assicurazione	9
Articolo 10 ^{bis} – Congedo non retribuito	10
Articolo 10 ^{ter} – Mantenimento della protezione previdenziale	10
F. Comunicazioni, diritti e obbligo d'informazione	10
Articolo 11 – Obbligo d'informazione del nuovo assicurato.....	10
Articolo 12 – Obbligo d'informazione	11
Articolo 13 – Inosservanza dell'obbligo d'informazione	11
Articolo 14 – Obbligo d'informazione di HOTELA Fondo di previdenza.....	11
G. Salario	12
Articolo 15 – Salario di base	12
Articolo 16 – Deduzione di coordinamento.....	12
Articolo 17 – Salario coordinato.....	12
Articolo 18 – Mantenimento del salario coordinato per i dipendenti più anziani	13
Articolo 19 – Salario di base determinante al momento dell'applicazione delle regole di coordinamento delle prestazioni.....	13
H. Finanziamento.....	13
Articolo 20 – Introiti di HOTELA Fondo di previdenza	13
Articolo 21 – Obbligo di contribuzione	14
Articolo 22 – Riserve ordinarie di contributi del datore di lavoro	14
Articolo 23 – Riscatto delle prestazioni regolamentari	15
Articolo 24 – Condizioni per i riscatti	15
Articolo 25 – Apporti del datore di lavoro.....	15
Articolo 26 – Utilizzazione degli introiti	16
I. Disposizioni generali relative alle prestazioni	16
Articolo 27 – Prestazioni a favore degli assicurati	16
Articolo 28 – Forma delle prestazioni	16
Articolo 29 – Adeguamento delle rendite.....	16
Articolo 30 – Versamento in capitale	16

Articolo 31 – Accordo del partner	17
Articolo 32 – Condizioni di pagamento delle prestazioni	17
Articolo 33 – Restituzione di prestazioni	17
Articolo 34 – Luogo di pagamento	17
Articolo 35 – Prescrizione	17
Articolo 35 ^{bis} – Compensazione del diritto di rimborso delle prestazioni dell'AD e delle PC con prestazioni esigibili della previdenza professionale	17
J. Coordinamento	18
Articolo 36 – Regole di coordinamento	18
Articolo 37 – Colpa grave e atti criminali	19
Articolo 38 – Cessione e costituzione in pegno	19
Articolo 39 – Surrogazione	19
K. Capitale di previdenza	19
Articolo 40 – Capitale di previdenza	19
Articolo 41 – Capitale di vecchiaia	19
Articolo 42 – Interesse accreditato sul capitale di previdenza	20
L. Prestazioni di vecchiaia	20
Articolo 43 – Età ordinaria regolamentare di pensionamento	20
Articolo 44 – Data effettiva di pensionamento	20
Articolo 45 – Inizio e fine del diritto alla rendita di vecchiaia	20
Articolo 46 – Importo della rendita di vecchiaia	20
Articolo 47 – Versamento in capitale	21
Articolo 47 ^{bis} – Pensionamento parziale	21
Articolo 47 ^{ter} – Pensionamento anticipato	21
Articolo 47 ^{quater} – Pensionamento rinviato	22
M. Prestazioni in caso di invalidità	22
Articolo 48 – Nozione di invalidità	22
Articolo 49 – Grado d'invalidità	22
Articolo 50 – Modifica del grado d'invalidità	23
Articolo 51 – Diritto a prestazioni d'invalidità	23
Articolo 52 – Inizio e fine del diritto alla rendita d'invalidità	23
Articolo 53 – Abrogato	24
Articolo 54 – Inizio effettivo del versamento della rendita	24
Articolo 55 – Calcolo delle prestazioni	24
Articolo 56 – Importo della rendita d'invalidità	24
Articolo 57 – Limitazioni dei diritti regolamentari in caso di invalidità	24
Articolo 58 – Esenzione dal pagamento dei contributi	25
N. Prestazioni in caso di decesso	25
Articolo 59 – Diritto del convivente	25
Articolo 60 – Diritto alla rendita al partner superstite	26
Articolo 61 – Importo della rendita al partner superstite	26
Articolo 63 – Trattamento dei riscatti in caso di decesso	26
Articolo 64 – Diritto al capitale al decesso	27
Articolo 65 – Cerchie degli aventi diritto	27
Articolo 66 – Importo del capitale al decesso	27
Articolo 67 – Diritto del coniuge divorziato	27
O. Rendita per figli	27

Articolo 68 – Nozione di figlio	27
Articolo 69 – Età limite	27
Articolo 70 – Inizio e fine del diritto alla rendita per figli	28
Articolo 71 – Importo della rendita per figli	28
P. Costituzione in pegno e prelievo anticipato (proprietà d'abitazioni)	28
Articolo 72 – Costituzione in pegno per finanziare la proprietà d'abitazioni	28
Articolo 73 – Consenso del creditore pignoratizio	28
Articolo 74 – Prelievo anticipato per finanziare la proprietà d'abitazioni	29
Articolo 75 – Importo del prelievo anticipato	29
Articolo 76 – Restrizione del diritto di alienazione, fiscalità e informazioni	29
Articolo 77 – Versamento e limitazioni	29
Articolo 78 – Rimborso obbligatorio e rimborso volontario	30
Articolo 79 – Importo del rimborso	30
Articolo 80 – Conseguenze del prelievo anticipato	30
Q. Divorzio	30
Articolo 81 – Trasferimento a seguito di divorzio	30
R. Prestazione d'uscita	31
Articolo 82 – Diritto alla prestazione d'uscita	31
Articolo 83 – Principio di calcolo	32
Articolo 84 – Importo ed esigibilità	32
Articolo 85 – Informazione sulla prestazione d'uscita	32
Articolo 86 – Trasferimento della prestazione d'uscita	32
Articolo 87 – Pagamento in contanti	33
Articolo 88 – Fine del diritto all'assicurazione	33
S. Organizzazione di HOTELA Fondo di previdenza e investimento del patrimonio	33
Articolo 89 – Organizzazione di HOTELA Fondo di previdenza	33
Articolo 90 – Investimento del patrimonio di HOTELA Fondo di previdenza	33
T. Liquidazione totale, liquidazione parziale e integrazione	34
Articolo 91 – Liquidazione totale	34
Articolo 92 – Liquidazione parziale	34
U. Copertura insufficiente e misure di risanamento	34
Articolo 93 – Copertura insufficiente	34
Articolo 94 – Misure di risanamento	34
V. Disposizioni finali	35
Articolo 95 – Rendite in corso e diritto di aspettativa	35
Articolo 95 ^{bis} – Misure transitorie	35
Articolo 96 – Pubblicazione, modifiche, lacune e interpretazione	36
Articolo 97 – Contestazioni	36
Articolo 98 – Foro	36
Articolo 99 – Entrata in vigore	36
W. Allegato 1: Spese fatturabili	

Allegato: Piano di previdenza

A. Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione per l'invalidità
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
CC	Codice civile svizzero
CCNL	Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione
CCL	Contratto collettivo di lavoro
CO	Codice delle obbligazioni svizzero
Consiglio di fondazione	Organo supremo di HOTELA Fondo di previdenza
Datore di lavoro	Tutti i datori di lavoro affiliati; l'utilizzazione del significato generico del termine "datore di lavoro" che figura nel testo include anche il lavoratore indipendente affiliato
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali
OPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
PC	Prestazioni complementari all'AVS e all'AI
Regolamento	Regolamento di previdenza applicabile a HOTELA Fondo di previdenza
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
UE	Unione europea

B. Definizioni

¹ Con il termine di **"assicurato"** è denominata qui di seguito la persona che è assicurata presso HOTELA Fondo di previdenza secondo il presente Regolamento e che non è né un beneficiario né un beneficiario in reintegrazione.

² Con il termine di **"avente diritto"** è denominata qui di seguito la persona titolare dei diritti e doveri che risultano dal suo status secondo il presente Regolamento.

³ Con il termine di **"beneficiario"** è denominata qui di seguito la persona che ha diritto a una prestazione di vecchiaia, ai superstiti o d'invalidità di HOTELA Fondo di previdenza.

⁴ Con il termine di **"beneficiario in reintegrazione"** sono denominati qui di seguito il beneficiario soggetto a provvedimenti di reintegrazione ai sensi dell'Al nonché il beneficiario che aumenta il suo grado d'occupazione o riprende un'attività lucrativa di propria iniziativa.

⁵ Con il termine di **"beneficiario interno in reintegrazione"** è denominato qui di seguito il beneficiario in reintegrazione che riscuote una prestazione d'invalidità di HOTELA Fondo di previdenza.

⁶ Con il termine di **"beneficiario esterno in reintegrazione"** è denominato qui di seguito il beneficiario in reintegrazione che riscuote una prestazione d'invalidità da un altro istituto di previdenza.

⁷ Con il termine di **"caso di previdenza"** è denominata qui di seguito la realizzazione di uno dei tre rischi coperti da HOTELA Fondo di previdenza, in particolare (1) il raggiungimento dell'età di pensionamento, (2) il decesso, (3) l'invalidità.

⁸ Con il termine di **"invalido parziale"** è denominato qui di seguito il beneficiario che può continuare a esercitare un'attività lucrativa parziale. L'invalido parziale è considerato un assicurato attivo per la percentuale residua della sua capacità lavorativa. Tutti i valori di riferimento che figurano nel presente Regolamento sono ridotti in proporzione al diritto alla rendita.

⁹ Con il termine di **"partner registrato"** è denominata qui di seguito la persona del medesimo sesso con cui l'assicurato o il beneficiario ha fatto registrare ufficialmente e congiuntamente l'unione domestica ai sensi della LUD. Per l'applicazione del presente Regolamento sono parificati:

- a. il partner registrato al coniuge;
- b. la registrazione dell'unione domestica al matrimonio;
- c. lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica al divorzio.

¹⁰ Con il termine di **"partner"** sono denominati qui di seguito il coniuge sposato, il partner registrato nonché, per la determinazione del diritto alle prestazioni in caso di decesso, il convivente che soddisfa le condizioni elencate nel presente Regolamento.

¹¹ Con il termine di **"disoccupato anziano"** è denominato l'assicurato che, dopo aver compiuto i 58 anni, cessa di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria per scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, ma mantiene la sua assicurazione presso HOTELA Fondo di previdenza. I disoccupati anziani che mantengono la loro assicurazione godono degli stessi diritti degli altri assicurati dello stesso gruppo, a meno che il presente Regolamento non disponga diversamente.

¹² Con il termine di **"pensionamento ordinario regolamentare"** è denominato il pensionamento ordinario regolamentare a 65 anni compiuti. Per le donne nate tra il 1960 e il 1964, delle disposizioni transitorie sono previste all'art. 95^{bis}.

¹³ Con il termine di **"pensionamento anticipato"** è denominato il pensionamento tra l'età di 60 anni compiuti e 65 anni compiuti. Per le donne nate tra il 1960 e il 1964, delle disposizioni transitorie sono previste all'art. 95^{bis}.

¹⁴ Con il termine di **"pensionamento rinviato"** è denominato il pensionamento oltre l'età dei 65 anni compiuti e fino ai 70 anni compiuti.

¹⁵ Con il termine di **"pensionamento effettivo"** è denominato il pensionamento alla data in cui l'assicurato va effettivamente in pensione.

¹⁶ Con il termine di "**rendita versata dall'AI**" è denominata qui di seguito la rendita intera versata dall'AI. In caso di calcoli misti dell'AI (parte salariata / parte non salariata), il termine "rendita versata dall'AI" corrisponde ai sensi del presente Regolamento alla quota parte relativa alla percentuale che copre l'attività professionale retribuita.

C. Osservazioni preliminari

¹ Nel testo, la forma maschile è utilizzata senza discriminazione al solo scopo di facilitarne la lettura.

² Le nozioni di "salario" e di "rendita" utilizzate nel presente Regolamento si riferiscono al periodo annuale. La rendita annuale di vecchiaia dell'AVS corrisponde a 12 volte il suo importo mensile.

³ I contributi e le prestazioni sono determinati e versati esclusivamente in franchi svizzeri.

D. Basi giuridiche e scopo

Articolo 1 – Basi giuridiche

¹ HOTELA Fondo di previdenza è stato istituito mediante atto pubblico del 7 marzo 1962.

² HOTELA Fondo di previdenza è iscritto nel registro del commercio del cantone di Vaud e nel registro della previdenza professionale.

³ HOTELA Fondo di previdenza è soggetto alla sorveglianza dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera occidentale (As-So).

Articolo 2 – Base statutaria

Il presente Regolamento è stato emanato conformemente all'articolo 6 capoverso 3 dello statuto di HOTELA Fondo di previdenza.

Articolo 3 – Affiliazione

¹ Possono essere affiliati a HOTELA Fondo di previdenza i datori di lavoro e gli indipendenti che soddisfano le condizioni definite nel "Regolamento d'affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza".

² L'affiliazione è stipulata mediante convenzione scritta.

³ Le condizioni, i diritti e i doveri dei datori di lavoro e dei loro dipendenti assicurati sono definiti nel presente Regolamento. Si applicano inoltre le disposizioni particolari del "Regolamento d'affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza" e della convenzione d'affiliazione.

Articolo 4 – Scopo generale e campo d'applicazione

¹ HOTELA Fondo di previdenza ha per scopo di premunire i dipendenti e i disoccupati anziani che lo desiderano, nonché i loro superstiti, contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso, assicurando le prestazioni definite nel presente Regolamento.

² Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in maniera generale. Le particolarità relative alla copertura assicurativa sono disciplinate dal piano di previdenza scelto/dai piani di previdenza scelti. Quest'ultimo/questi ultimi figurano nell'Allegato.

Articolo 5 – Applicazione del CCNL e garanzia minima

¹ HOTELA Fondo di previdenza offre le prestazioni di previdenza definite nei vari CCL per i dipendenti ad esso soggetti. Se determinate disposizioni particolari dei CCL sono più vantaggiose per gli assicurati rispetto alle condizioni regolamentari, si applicano le condizioni del contratto collettivo.

² Inoltre, HOTELA Fondo di previdenza partecipa all'applicazione del regime dell'assicurazione obbligatoria introdotto dalla LPP. Può estendere, ai sensi della LPP, la previdenza oltre le prestazioni minime legali, le quali sono garantite in ogni caso.

E. Condizioni e limiti dell'assicurazione

Articolo 6 – Copertura assicurativa

¹ I dipendenti sono assicurati presso HOTELA Fondo di previdenza a partire dal 1° gennaio che segue la data del loro 17° compleanno.

² Non sono assicurati:

- a. i dipendenti il cui salario di base non supera la soglia di accesso fissata nel piano di previdenza;
- b. i dipendenti con un contratto di lavoro di una durata determinata iniziale non superiore a tre mesi, a meno che diversi ingaggi consecutivi con lo stesso datore di lavoro durino complessivamente più di tre mesi-senza alcuna interruzione superiore a tre mesi. Ai fini di questa disposizione, il calcolo del periodo di tre mesi non è interrotto da un eventuale cambiamento dell'anno civile;
- c. i dipendenti che esercitano un'attività accessoria e sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale o che esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
- d. i dipendenti che sono invalidi almeno in ragione del 70% ai sensi dell'AI, nonché i dipendenti la cui copertura assicurativa è provvisoriamente mantenuta ai sensi dell'articolo 26a LPP (beneficiari esterni in reintegrazione);
- e. i dipendenti per i quali il datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di contribuzione AVS;
- f. i dipendenti la cui attività in Svizzera è di carattere temporaneo e che beneficiano di misure previdenziali sufficienti all'estero, a condizione che la domanda di esenzione sia inoltrata dal dipendente stesso e fatta riserva delle regole di coordinamento dei regolamenti dell'UE;
- g. i dipendenti che hanno raggiunto l'età ordinaria regolamentare di pensionamento al momento dell'inizio del rapporto di lavoro.

³ La nozione di assicurato è legata al piano di previdenza applicabile, il quale specifica la cerchia delle persone assicurate nel relativo piano. Sono di conseguenza riservate anche le eventuali disposizioni particolari del piano di previdenza.

Articolo 7 – Riserve per motivi di salute

¹ Al momento dell'entrata in HOTELA Fondo di previdenza o in caso di un aumento del salario coordinato, HOTELA Fondo di previdenza può imporre, nell'ambito delle disposizioni legali e alle condizioni sottostanti, una o più riserve per motivi di salute in merito alla copertura dei rischi d'invalidità e di decesso.

² A tale scopo, HOTELA Fondo di previdenza chiede all'assicurato di compilare un questionario medico ed eventualmente di sottoporsi a un esame medico. Indipendentemente dal procedimento interno di HOTELA Fondo di previdenza, una o più riserve per motivi di salute possono anche essere imposte dall'istituto di riassicurazione di HOTELA Fondo di previdenza in base alle proprie disposizioni.

³ L'assicurato che non compila il questionario medico, che fornisce in detto questionario delle risposte inesatte o incomplete o che non si sottomette all'esame medico richiesto, è responsabile di reticenza. A HOTELA Fondo di previdenza la possibilità di rifiutare definitivamente di pagare la parte di prestazioni superiore al minimo legale.

⁴ Se HOTELA Fondo di previdenza scopre un caso di reticenza o emette una riserva per motivi di salute con effetto retroattivo alla data dell'entrata in HOTELA Fondo di previdenza o dell'aumento delle prestazioni assicurate, ne informerà l'assicurato entro il termine di un mese a decorrere dal momento in cui:

- a. riceve le raccomandazioni del suo medico di fiducia;
- b. riceve le disposizioni del suo istituto di riassicurazione;
- c. HOTELA Fondo di previdenza viene a conoscenza certa della reticenza, ossia quando non ha più dubbi in merito.

⁵ HOTELA Fondo di previdenza riprende l'eventuale riserva per motivi di salute dell'istituto di previdenza precedente, deducendo dal periodo della nuova riserva il tempo già trascorso nell'istituto di previdenza precedente.

Articolo 8 – Effetti della riserva per motivi di salute

¹ L'imposizione di una riserva per motivi di salute comporta la riduzione delle prestazioni d'invalidità o per i superstiti la cui causa è stata oggetto della riserva alle prestazioni minime secondo la LPP.

² Il periodo di validità della riserva non deve superare cinque anni per i salariati e tre anni per gli indipendenti, compreso il periodo di riserva per una causa identica eventualmente già trascorso nel o nei precedenti istituti di previdenza. La previdenza acquisita mediante la prestazione d'uscita apportata non può essere ridotta da una nuova riserva per motivi di salute.

³ Se un rischio si realizza durante il periodo della riduzione, la diminuzione imposta sarà applicata oltre il periodo di validità della riserva.

⁴ Sulle prestazioni di vecchiaia non può gravare alcuna riduzione.

Articolo 9 – Inizio dell'assicurazione

¹ L'assicurazione presso HOTELA Fondo di previdenza ha inizio il primo giorno del rapporto di lavoro oppure dal momento in cui comincia il diritto al salario per la prima volta, ma in ogni caso al momento in cui l'assicurato parte per andare al lavoro. Se un dipendente è assunto dal datore di lavoro per una durata determinata non superiore a tre mesi e se il suo impiego viene prolungato oltre i tre mesi, l'assicurazione entra in vigore il giorno in cui viene concordato il prolungamento. In caso di più ingaggi con lo stesso datore di lavoro per una durata complessiva superiore a tre mesi senza alcuna interruzione superiore a tre mesi, la copertura subentra all'inizio del quarto mese di lavoro; se è stato concordato, prima dell'inizio del lavoro, che il dipendente è impegnato per un periodo totale superiore a tre mesi, la copertura inizia contemporaneamente al rapporto di lavoro.

I rischi di decesso e d'invalidità sono coperti dal 1° gennaio successivo al 17° compleanno dell'assicurato. La copertura per le prestazioni di vecchiaia inizia il 1° gennaio successivo al 24° compleanno dell'assicurato.

² Sono riservate le eventuali disposizioni particolari della convenzione d'affiliazione e del piano di previdenza.

Articolo 10 – Fine dell'assicurazione

¹ Fatta riserva delle disposizioni particolari del "Regolamento d'affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza", l'assicurazione presso HOTELA Fondo di previdenza ha fine:

- a. allorché il salario di base risulta inferiore all'importo limite per l'ammissione fissato nel piano di previdenza;
- b. l'ultimo giorno del rapporto di lavoro, tranne se l'assicurato è un disoccupato anziano che mantiene la sua assicurazione presso HOTELA Fondo di previdenza, o se la protezione di previdenza è mantenuta secondo l'art. 10^{ter}.
- c. se le prestazioni per un caso di previdenza sono integralmente versate sotto forma di capitale;
- d. alla data effettiva di cessazione della prosecuzione dell'assicurazione da parte del disoccupato anziano e alla data effettiva di disdetta dell'assicurazione da parte di HOTELA Fondo di previdenza in

caso di mancato pagamento dei contributi per la copertura dei rischi di decesso e d'invalidità nonché delle spese amministrative da parte del disoccupato anziano in seguito a un sollecito scritto e alla concessione all'assicurato di un termine di pagamento di 30 giorni.

² L'assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza rimane coperto per i rischi di decesso e d'invalidità durante il mese che segue la fine dell'assicurazione.

³ Sono riservate le disposizioni del presente Regolamento applicabili ai beneficiari interni in reintegrazione.

Articolo 10^{bis} – Congedo non retribuito

¹ In caso di congedo non retribuito non superiore a 12 mesi, l'assicurato può rimanere affiliato a HOTELA Fondo di previdenza. In questo caso, viene stipulata tra l'assicurato e il datore di lavoro una convenzione sulle modalità d'assicurazione durante il periodo di congedo e portata a conoscenza di HOTELA Fondo di previdenza prima dell'inizio del congedo.

² L'assicurato e il datore di lavoro scelgono di comune accordo una delle due seguenti opzioni:

- a. Copertura completa: durante il congedo, il capitale di vecchiaia continua a essere alimentato dagli accrediti di vecchiaia definiti nel piano di previdenza applicabile, determinati in base all'ultimo salario di base. Le prestazioni per i rischi di decesso e d'invalidità sono quelle determinate dall'ultimo salario di base.
- b. Copertura limitata: durante il congedo, non sono dovuti contributi per il risparmio o i rischi di decesso e d'invalidità. Durante questo periodo, il capitale di vecchiaia accumulato continua a fruttare interessi al tasso fissato dal Consiglio di fondazione. Non vengono riscossi contributi di vecchiaia e non sono assicurate prestazioni per rischi di decesso e d'invalidità.

³ La ripartizione dei contributi tra datore di lavoro e dipendente rimane quella stabilita nel piano di previdenza applicabile. Durante il congedo l'importo dei contributi è determinato sulla base dell'ultimo salario di base. In tutti i casi, i contributi sono a carico del datore di lavoro.

Articolo 10^{ter} – Mantenimento della protezione previdenziale

¹ L'assicurato, la cui copertura assicurativa presso HOTELA Fondo di previdenza cessa, può mantenere, al più tardi fino all'età in cui il presente Regolamento gli consente di andare in pensione anticipata, la sua previdenza professionale o la sua sola previdenza per la vecchiaia, nella stessa misura di prima, presso quest'ultimo, nel caso in cui non siano esigibili prestazioni da parte di un altro istituto di previdenza.

² Entro due anni dalla fine del periodo di mantenimento della copertura previdenziale, la prestazione di uscita viene trasferita all'istituto collettore.

F. Comunicazioni, diritti e obbligo d'informazione

Articolo 11 – Obbligo d'informazione del nuovo assicurato

¹ Al momento dell'entrata in HOTELA Fondo di previdenza, l'assicurato fa trasferire rapidamente la sua prestazione d'uscita dell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro e tutti i suoi averi costituiti sotto forma di polizze o conti di libero passaggio.

² L'assicurato deve fornire a HOTELA Fondo di previdenza tutte le informazioni sulla sua situazione personale in fatto di previdenza, segnatamente:

- a. l'importo/gli importi da trasferire a HOTELA Fondo di previdenza conformemente al capoverso 1, in particolare l'importo del suo avere di vecchiaia, nonché i dati degli istituti che devono effettuare un trasferimento;

- b. l'importo della prestazione d'uscita acquisita all'età di 50 anni, sempre che l'assicurato abbia compiuto 50 anni dopo il 31 dicembre 1994;
- c. l'importo della prestazione d'uscita acquisita al momento del matrimonio, sempre che quest'ultimo sia stato contratto dopo il 31 dicembre 1994;
- d. l'importo della prima prestazione d'uscita conosciuta dopo il 1° gennaio 1995, nonché la data in cui questo importo è stato calcolato;
- e. l'importo degli eventuali prelievi anticipati non ancora rimborsati e delle eventuali costituzioni in pegno in vigore, nonché la data dell'ultimo prelievo anticipato nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni;
- f. le eventuali riserve per motivi di salute imposte da istituti di previdenza precedenti e le relative date di validità;
- g. la riduzione della sua capacità lavorativa.

³ L'assicurato che non gode della sua piena capacità lavorativa alla data in cui inizia l'assicurazione ai sensi del presente Regolamento, ne deve informare immediatamente HOTELA Fondo di previdenza. Con tale notifica deve dichiarare in particolare se beneficia di prestazioni dell'AI o se ha inoltrato la relativa domanda presso l'AI, se beneficia di indennità giornaliera dell'assicurazione malattia o in base alla LAINF o se ha interrotto totalmente o parzialmente il lavoro per motivi di salute.

Articolo 12 – Obbligo d'informazione

¹ L'assicurato, il beneficiario o l'avente diritto di qualsiasi prestazione (vecchiaia, invalidità, decesso) deve fornire spontaneamente a HOTELA Fondo di previdenza, sia direttamente o tramite il datore di lavoro, tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all'applicazione del presente Regolamento.

² In particolare deve comunicare a HOTELA Fondo di previdenza, entro il termine più breve possibile, qualsiasi modifica del suo stato civile o della sua situazione personale (cambiamento d'indirizzo, matrimonio, unione domestica registrata, convivenza, divorzio, vedovanza, certificato di vita, ecc.) o della riscossione di prestazioni di terzi.

³ Il beneficiario deve inoltre informare tempestivamente HOTELA Fondo di previdenza di ogni nascita, adozione, riconoscimento o decesso di un figlio, nonché del proseguimento o della fine della formazione professionale di ogni figlio d'età dai 18 ai 25 anni.

⁴ Anche il datore di lavoro ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente a HOTELA Fondo di previdenza tutte le informazioni necessarie all'applicazione del presente Regolamento che gli sono state comunicate dai suoi dipendenti o di cui è venuto a conoscenza in altro modo.

⁵ L'assicurato il cui rapporto di lavoro viene interrotto dal datore di lavoro dopo i 58 anni e che non richiede un trasferimento della sua prestazione di uscita all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro o il versamento delle sue prestazioni di vecchiaia, deve comunicare per iscritto a HOTELA Fondo di previdenza la sua decisione di mantenere la sua assicurazione quale disoccupato anziano entro il termine di 1 mese dalla ricezione della comunicazione di HOTELA Fondo di previdenza sulle sue possibilità di mantenere la sua previdenza.

Articolo 13 – Inosservanza dell'obbligo d'informazione

HOTELA Fondo di previdenza differisce, riduce, sospende o sopprime la copertura assicurativa oppure il pagamento delle prestazioni se l'assicurato, il beneficiario o l'avente diritto non ha rispettato il suo obbligo d'informazione o ha rifiutato di presentare i documenti originali comprovanti il diritto alle suddette prestazioni.

Articolo 14 – Obbligo d'informazione di HOTELA Fondo di previdenza

¹ HOTELA Fondo di previdenza comunica per iscritto al beneficiario o all'avente diritto l'apertura del diritto a prestazioni.

² Una volta l'anno, HOTELA Fondo di previdenza:

- a. consegna all'assicurato un certificato d'assicurazione sul quale figurano i diritti individuali calcolati conformemente al presente Regolamento. In caso di divergenza fra il certificato d'assicurazione e il presente Regolamento, quest'ultimo fa fede;
- b. informa l'assicurato o il beneficiario sull'organizzazione, sul finanziamento, sulla composizione del Consiglio di fondazione, sull'esercizio del diritto di voto, nonché sull'identità e sulle funzioni del perito in materia di previdenza professionale, dell'organo di revisione e dei gestori patrimoniali.

³ L'assicurato può chiedere una copia dei conti annuali e del rapporto annuale. Su richiesta, HOTELA Fondo di previdenza deve informare l'assicurato sul rendimento del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese amministrative, sui principi di calcolo del capitale di copertura, sulle riserve supplementari, sul grado di copertura e sui i principi che regolano l'esercizio dell'obbligo di voto spettante all'ente in qualità di azionista.

⁴ Dopo aver ricevuto la comunicazione dal datore di lavoro relativa alla cessazione del rapporto di lavoro di una persona assicurata di età superiore a 58 anni compiuti alla data effettiva del licenziamento, HOTELA Fondo di previdenza informa per iscritto l'assicurato sulle sue possibilità di mantenere la previdenza.

G. Salario

Articolo 15 – Salario di base

¹ Il salario di base è definito nel piano di previdenza.

² Se l'assicurato lavora per uno o più datori di lavoro, i salari percepiti per queste funzioni non possono essere assicurati.

Articolo 16 – Deduzione di coordinamento

¹ La deduzione di coordinamento è definita nel piano di previdenza.

² In caso d'invalidità parziale, la deduzione di coordinamento è ridotta proporzionalmente al diritto alla rendita conformemente alle disposizioni legali.

Articolo 17 – Salario coordinato

¹ Il salario coordinato è definito nel piano di previdenza.

² Il salario coordinato è adeguato a ogni modifica del salario di base. Se un aumento del salario di base di un assicurato attivo superiore al 10% comporta un adeguamento del salario coordinato meno di 3 mesi prima del verificarsi di un'incapacità lavorativa, HOTELA Fondo di previdenza ha il diritto di verificare se il nuovo salario di base veniva effettivamente versato all'assicurato. Se non viene fornita la documentazione richiesta o se non è possibile stabilire che il nuovo salario di base veniva effettivamente versato regolarmente, HOTELA Fondo di previdenza rifiuta di prendere in considerazione l'aumento del salario coordinato.

³ In deroga al capoverso 2, se il salario è temporaneamente ridotto in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità, congedo di assistenza a un familiare o circostanze analoghe; il salario coordinato è mantenuto almeno per la durata dell'obbligo legale del datore di lavoro di pagare il salario secondo l'articolo 324a CO, del congedo di maternità secondo l'articolo 329f CO, del congedo dell'altro genitore secondo gli articoli 329g CO e 329g^{bis} CO, del congedo di adozione secondo l'articolo 329j CO, o del congedo per l'assistenza a un familiare secondo l'articolo 329i CO. L'assicurato può tuttavia richiedere una riduzione del salario coordinato.

⁴ In caso d'incapacità lavorativa o di decesso di un assicurato attivo con un salario variabile, le prestazioni vengono calcolate sulla base del salario medio degli ultimi 12 mesi precedenti l'incapacità lavorativa o il decesso. Se l'assicurato è stato assunto per meno di 12 mesi, il salario viene estrapolato su 12 mesi completi.

Articolo 18 – Mantenimento del salario coordinato per i dipendenti più anziani

¹ L'assicurato che ha compiuto 58 anni e il cui salario diminuisce al massimo del 50%, può chiedere che l'ultimo salario coordinato sia mantenuto fino all'età ordinaria regolamentare di pensionamento.

² Le modalità del mantenimento dell'ultimo salario coordinato sono disciplinate mediante una convenzione specifica che deve essere firmata da HOTELA Fondo di previdenza e dall'assicurato e rinviata da quest'ultimo a HOTELA Fondo di previdenza prima del giorno in cui inizi il mantenimento del salario coordinato. Se detta convenzione non è inoltrata in tempo utile, il mantenimento del salario coordinato sarà rifiutato.

³ La ripartizione dei contributi tra datore di lavoro e dipendente menzionata nel piano di previdenza non si applica ai contributi destinati a mantenere la previdenza al livello dell'ultimo salario coordinato. I contributi del datore di lavoro a questo scopo possono essere previsti solo con il consenso del datore di lavoro.

⁴ Ai fini del calcolo della prestazione minima d'uscita secondo l'articolo 17 LFLP, l'aumento del 4% per ogni anno d'età dopo il 20° anno, previsto dall'articolo 17 capoverso 1 LFLP, non si applica ai contributi versati dall'assicurato per il mantenimento del salario coordinato.

Articolo 19 – Salario di base determinante al momento dell'applicazione delle regole di coordinamento delle prestazioni

¹ Il salario di base determinante preso in considerazione per l'applicazione delle regole di coordinamento è pari:

- a. al salario di base dell'assicurato alla data di effetto della decisione AI;
- b. all'ultimo salario di base soggetto a contributi di HOTELA Fondo di previdenza, qualora l'assicurato non sia più salariato;
- c. al salario di base dell'assicurato in vigore il giorno del decesso;
- d. al salario di base dell'assicurato alla data effettiva di pensionamento.

² Gli assegni familiari versati alla data rispettiva sono inclusi nel salario base determinante se nessun genitore li percepisce.

³ Gli aumenti salariali concordati per iscritto prima della data di effetto della decisione AI o del giorno di decesso sono presi in considerazione.

H. Finanziamento

Articolo 20 – Introiti di HOTELA Fondo di previdenza

HOTELA Fondo di previdenza è finanziato mediante:

- a. i contributi dell'assicurato e del disoccupato anziano;
- b. i contributi del datore di lavoro;
- c. gli apporti e gli acquisti dell'assicurato, comprese le prestazioni d'entrata apportate;
- d. gli apporti e le attribuzioni del datore di lavoro;
- e. il reddito del patrimonio;
- f. le donazioni e le attribuzioni volontarie.

Articolo 21 – Obbligo di contribuzione

¹ L'assicurato e il datore di lavoro versano a HOTELA Fondo di previdenza un contributo dall'inizio fino alla fine dell'assicurazione, tuttavia, a seconda dei casi, non oltre:

- a. la fine del mese nel corso del quale l'assicurato decede;
- b. l'apertura del diritto a una rendita di vecchiaia intera o il raggiungimento dell'età ordinaria regolamentare di pensionamento;
- c. l'inizio dell'esenzione dal pagamento dei contributi ai sensi del presente Regolamento.

² Se il rapporto di lavoro di un assicurato, escluso il disoccupato anziano che mantiene la sua previdenza, è protratto oltre l'età ordinaria regolamentare di pensionamento, l'assicurato può chiedere che il versamento dei contributi continui. L'obbligo di contribuzione del datore di lavoro si estingue contemporaneamente a quello dell'assicurato alla fine del rapporto di lavoro, al più tardi comunque a 70 anni compiuti.

³ Il datore di lavoro è debitore della totalità dei contributi nei confronti di HOTELA Fondo di previdenza. Rimangono riservate le disposizioni del capoverso 5.

⁴ Il disoccupato anziano che mantiene la sua previdenza presso HOTELA Fondo di previdenza può scegliere una delle sue seguenti coperture assicurative:

- a. Durante il periodo di mantenimento dell'assicurazione, il disoccupato anziano versa dei contributi (quota datore di lavoro e quota dipendente) per la copertura dei rischi di decesso e d'invalidità nonché per le spese amministrative. La prestazione d'uscita è mantenuta presso HOTELA Fondo di previdenza anche se l'assicurato non aumenta la sua previdenza per la vecchiaia. Il capitale di vecchiaia accumulato continua a maturare interessi al tasso stabilito dal Consiglio di fondazione, ma non vengono accreditati ulteriori accrediti di vecchiaia. Le prestazioni d'invalidità e per i superstiti previste sono calcolate sulla base dell'ultimo salario coordinato prima della fine del rapporto di lavoro.
- b. Durante il periodo di mantenimento dell'assicurazione, il disoccupato anziano può anche decidere di aumentare la sua previdenza per la vecchiaia versando ulteriori contributi di risparmio (quota datore di lavoro e quota dipendente). In questo caso, gli accrediti di vecchiaia previsti dal piano di previdenza applicabile vengono accreditati al suo capitale di vecchiaia individuale, che continua a fruttare interessi al tasso fissato a tal fine dal Consiglio di fondazione. Il pagamento dei soli contributi di risparmio non è consentito.

⁵ Se un disoccupato anziano mantiene la sua assicurazione presso HOTELA Fondo di previdenza, è l'unico debitore della totalità dei contributi (quota dipendente e quota datore di lavoro) per la copertura dei rischi di decesso e d'invalidità nonché delle spese amministrative. Se continua pure ad aumentare la sua previdenza per la vecchiaia, egli versa anche i contributi corrispondenti (quota dipendente e quota datore di lavoro). I contributi vengono pagati trimestralmente, salvo disposizioni contrarie contenute nella convenzione di affiliazione.

⁶ Il mantenimento dell'assicurazione presso HOTELA Fondo di previdenza può essere disdetto per iscritto dal disoccupato anziano in qualsiasi momento con un preavviso di un mese per la fine di un mese. I contributi dovuti durante il periodo di preavviso sono a carico del disoccupato anziano. Il mantenimento della copertura assicurativa si interrompe automaticamente in caso di affiliazione dell'assicurato a un nuovo istituto di previdenza, a condizione che più di due terzi della prestazione d'uscita siano necessari per il riscatto delle prestazioni regolamentari complete nel nuovo istituto.

Articolo 22 – Riserve ordinarie di contributi del datore di lavoro

¹ Il datore di lavoro può costituire delle riserve ordinarie di contributi ai sensi del CO. Alimentate dal datore di lavoro presso HOTELA Fondo di previdenza e iscritte in bilancio separatamente, queste riserve ordinarie hanno lo scopo di finanziare i futuri impegni previdenziali del datore di lavoro. Il loro importo è limitato al quintuplo dei contributi annui del datore di lavoro.

² Le riserve ordinarie di contributi del datore di lavoro non possono essere restituite al datore di lavoro.

³ Fatta riserva del capoverso precedente, il datore di lavoro decide annualmente della costituzione, dell'adeguamento e dell'utilizzazione di tali riserve.

Articolo 23 – Riscatto delle prestazioni regolamentari

¹ Al momento dell'entrata in HOTELA Fondo di previdenza o in un secondo tempo, l'assicurato, come pure il disoccupato anziano che mantiene la sua assicurazione, prima del verificarsi di un caso di previdenza può procedere al riscatto volontario di tutte o parte delle prestazioni regolamentari.

² L'importo massimo del riscatto corrisponde alla differenza fra il capitale di vecchiaia massimo definito nella tabella di riscatto contenuta nel piano di previdenza applicabile e il capitale di vecchiaia accumulato dall'assicurato al momento del riscatto previa deduzione:

- a. eventuali averi di libero passaggio dell'assicurato che non sono stati trasferiti in HOTELA Fondo di previdenza;
- b. eventuali importi utilizzati per la promozione della proprietà d'abitazioni, nella misura in cui tali importi non possono essere rimborsati secondo il regolamento;
- c. eventuali averi del pilastro 3a dell'assicurato che superano l'importo massimo dei contributi annui deducibili dal reddito a partire dai 24 anni compiuti, importo che viene accreditato con gli interessi sulla base del tasso d'interesse minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti, conformemente alla tabella elaborata a tale scopo dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
- d. eventuali prestazioni pensionistiche già percepite sotto forma di capitale o rendita.

³ Il capitale di vecchiaia massimo corrisponde al capitale di vecchiaia che l'assicurato avrebbe potuto accumulare dal 1° gennaio che segue il suo 24° compleanno (o prima di quest'età se il piano di previdenza lo prevede) fino alla data del riscatto in base al salario coordinato in vigore alla data del riscatto. L'importo massimo del riscatto è determinato secondo la tabella che figura nel piano di previdenza.

⁴ Le prestazioni risultanti da un riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale prima che siano trascorsi tre anni dalla data del relativo riscatto. Restano riservati i casi di riscatto di prestazioni a seguito di un divorzio.

⁵ In linea di principio, il riscatto è deducibile dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali, ma HOTELA Fondo di previdenza non garantisce in alcun caso la deducibilità degli importi che gli sono stati versati.

Articolo 24 – Condizioni per i riscatti

¹ L'assicurato può effettuare riscatti al massimo due volte l'anno.

² L'assicurato deve confermare per iscritto che è assicurato presso HOTELA Fondo di previdenza per la previdenza professionale e che la totalità delle sue prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale svizzera non supera l'obiettivo di prestazione regolamentare ai sensi del presente Regolamento. Si applicano inoltre le disposizioni del presente Regolamento in merito alla limitazione della costituzione del capitale di previdenza.

³ L'assicurato che ha usufruito di un prelievo anticipato deve rimborsarlo prima di riscattare prestazioni, a meno che il rimborso del prelievo anticipato non sia più ammesso ai sensi del presente Regolamento o che si tratti di un riscatto in seguito a un divorzio.

⁴ Per l'assicurato arrivato dall'estero a partire dal 1° gennaio 2006 che non era mai stato affiliato a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i 5 anni seguenti la sua affiliazione alla previdenza professionale svizzera l'importo annuo del riscatto non deve superare il 20% del salario coordinato. Trascorso questo periodo, l'assicurato può riscattare le prestazioni regolamentari intere.

Articolo 25 – Apporti del datore di lavoro

Il datore di lavoro può versare volontariamente dei fondi a HOTELA Fondo di previdenza al fine di migliorare le prestazioni di vecchiaia dei dipendenti.

Articolo 26 – Utilizzazione degli introiti

¹ Gli altri introiti di HOTELA Fondo di previdenza sono destinati a finanziare gli accantonamenti e le riserve costituiti da HOTELA Fondo di previdenza.

² Al fine di garantire le prestazioni minime, il Consiglio di fondazione può prelevare degli importi dai fondi liberi e dagli accantonamenti tecnici costituiti a tale scopo.

I. Disposizioni generali relative alle prestazioni

Articolo 27 – Prestazioni a favore degli assicurati

HOTELA Fondo di previdenza assicura prestazioni in caso:

- a. d'invalidità e di decesso (a partire dal 1° gennaio che segue il 17° compleanno dell'assicurato);
- b. di vecchiaia (a partire dal 1° gennaio che segue il 24° compleanno dell'assicurato o prima di quest'età se il piano di previdenza lo prevede).

Articolo 28 – Forma delle prestazioni

¹ In generale, le prestazioni sono corrisposte sotto forma di rendite.

² In certi casi e a determinate condizioni, le prestazioni possono essere versate sotto forma di capitale conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del presente Regolamento.

Articolo 29 – Adeguamento delle rendite

Il Consiglio di fondazione decide ogni anno se e in quale misura le rendite correnti vanno adeguate nei limiti delle possibilità finanziarie di HOTELA Fondo di previdenza. In ogni caso, le rendite correnti minime LPP ai superstiti e d'invalidità sono adeguate al rincaro conformemente alle prescrizioni emanate dal Consiglio federale.

Articolo 30 – Versamento in capitale

¹ L'assicurato può esigere il versamento, parziale o totale, della sua prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale, inoltrando a HOTELA Fondo di previdenza una domanda scritta. Se un disoccupato anziano ha mantenuto la sua assicurazione per più di due anni, le prestazioni sono pagate esclusivamente sotto forma di rendita.

² Il partner superstite può esigere il versamento totale della sua prestazione al partner superstite sotto forma di capitale, inoltrando a HOTELA Fondo di previdenza una domanda scritta.

³ Le prestazioni risultanti da un riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale prima che siano trascorsi tre anni dal relativo riscatto. Restano riservati i casi di riscatto di prestazioni a seguito di un divorzio.

⁴ Il versamento totale in capitale pone fine a ogni diritto nei confronti di HOTELA Fondo di previdenza. Il versamento parziale in capitale riduce immediatamente e nella stessa proporzione i diritti nei confronti di HOTELA Fondo di previdenza.

⁵ Per la prestazione di vecchiaia, la domanda deve essere inoltrata entro la data effettiva di pensionamento. La decisione dell'assicurato è irrevocabile.

⁶ Per la prestazione al partner superstite, la domanda deve essere inoltrata entro due mesi dalla comunicazione dell'entità delle prestazioni.

⁷ HOTELA Fondo di previdenza versa un capitale in luogo della rendita se la rendita di vecchiaia o d'invalidità è inferiore al 10% della rendita intera minima dell'AVS. Tale tasso è ridotto al 6% per la rendita al partner superstite e al 2% per la rendita per orfani.

Articolo 31 – Accordo del partner

¹ Per ogni versamento in contanti è obbligatorio l'accordo scritto del partner.

² La firma del partner deve essere autenticata da un notaio o dall'ufficio controllo abitanti del comune di domicilio.

Articolo 32 – Condizioni di pagamento delle prestazioni

¹ Le prestazioni di HOTELA Fondo di previdenza sono pagabili:

- a. per le rendite: mensilmente;
- b. per i capitali: alla scadenza;

ma, in tutti i casi, al più presto non appena sono stati prodotti i documenti che attestano il diritto alle prestazioni.

² Qualora HOTELA Fondo di previdenza dovesse richiedere documenti firmati per certificare il diritto alle prestazioni o il proseguimento di questo diritto, la firma dell'avente diritto deve essere autenticata:

- a. sia dal controllo abitanti del comune di domicilio;
- b. sia da un'autorità amministrativa o giudiziaria ufficiale;
- c. sia da un notaio.

Articolo 33 – Restituzione di prestazioni

¹ HOTELA Fondo di previdenza esige la restituzione delle prestazioni rimosse indebitamente.

² Si può rinunciare alla restituzione se il beneficiario era in buona fede e verrebbe a trovarsi in una situazione difficile.

Articolo 34 – Luogo di pagamento

¹ Le prestazioni esigibili secondo il presente Regolamento sono versate sul conto bancario o postale indicato dagli aventi diritto.

² Su domanda scritta, le prestazioni degli aventi diritto non domiciliati in Svizzera sono versate sul conto bancario o postale nel loro paese. Le spese per il trasferimento all'estero sono a carico degli aventi diritto.

Articolo 35 – Prescrizione

¹ Il diritto alle prestazioni non si prescrive, sempre che l'assicurato non abbia lasciato HOTELA Fondo di previdenza all'insorgere del caso di previdenza.

² Le azioni di recupero di crediti si prescrivono conformemente alle disposizioni generali della LPP e del CO in merito alla prescrizione.

Articolo 35^{bis} – Compensazione del diritto di rimborso delle prestazioni dell'AD e delle PC con prestazioni esigibili della previdenza professionale

Se gli organi preposti all'applicazione dell'AD o delle PC comunicano a HOTELA Fondo di previdenza la loro decisione di compensare il rimborso delle prestazioni dell'AD o delle PC con prestazioni esigibili dovute da HOTELA Fondo di previdenza, quest'ultimo non può più svincolarsi versando la prestazione all'assicurato fino all'importo della compensazione.

J. Coordinamento

Articolo 36 – Regole di coordinamento

¹ In caso d'invalidità o di decesso, rispettivamente in caso di pensionamento in seguito a invalidità, HOTELA Fondo di previdenza riduce le proprie prestazioni se queste, aggiunte ad altre prestazioni di tipo e scopo analogo, così come altri redditi presi in considerazione, portano ad un reddito sostitutivo superiore al 90% del salario di base determinante ai sensi del presente Regolamento.

² Sono presi in considerazione i seguenti elementi:

- a. le prestazioni erogate all'avente diritto da parte di altre assicurazioni obbligatorie;
- b. i salari versati dal datore di lavoro;
- c. le indennità giornaliere versate dalle assicurazioni obbligatorie;
- d. le indennità giornaliere versate dalle assicurazioni facoltative, dal momento in cui quest'ultime siano finanziate almeno per la metà da parte del datore di lavoro;
- e. il reddito che un invalido parziale riscuote nell'esercizio di un'attività lucrativa o il reddito sostitutivo che un beneficiario potrebbe ancora realizzare nell'ambito di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, ad eccezione tuttavia dell'eventuale nuovo salario supplementare realizzato da un beneficiario interno in reintegrazione;
- f. la riduzione della rendita d'invalidità nell'ambito della divisione della previdenza professionale in caso di divorzio ai sensi dell'articolo 124 CC;
- g. la parte di rendita assegnata al coniuge creditore nell'ambito della divisione della previdenza professionale in caso di divorzio ai sensi dell'articolo 124a CC.

³ Non sono prese in considerazione: gli assegni per grandi invalidi, le indennità per menomazione all'integrità, i contributi d'assistenza ed altre prestazioni simili.

⁴ HOTELA Fondo di previdenza non compensa né il rifiuto, né la riduzione, né la soppressione delle altre prestazioni sopra menzionate operate all'età pensionabile, in particolare ai sensi della LAA e della LAM.

⁵ Tutte le prestazioni versate da HOTELA Fondo di previdenza sono ridotte nella stessa proporzione. Gli eventuali versamenti in capitale sono commutati in rendita applicando le basi tecniche di HOTELA Fondo di previdenza.

⁶ Il beneficiario di prestazioni d'invalidità o di decesso è tenuto a comunicare immediatamente a HOTELA Fondo di previdenza qualsiasi cambiamento della sua situazione personale che possa influenzare il calcolo del sovraindennizzo.

⁷ Le condizioni e l'entità della riduzione saranno rivedute e le prestazioni saranno adeguate qualora uno o più elementi sui quali si basava il calcolo iniziale del sovraindennizzo si modifichino notevolmente, all'esclusione delle modifiche di prestazioni in seguito a un cambiamento dello stato civile e della corresponsione di nuove prestazioni a seguito di una revisione legale.

⁸ Il riesame si riferisce in ogni caso alle condizioni esistenti nel momento in cui è sorto il diritto iniziale alle prestazioni.

⁹ Una modifica particolarmente significativa della situazione personale di un beneficiario comporta la costituzione di un nuovo diritto. In tale caso, il riesame si riferisce all'apertura del diritto alla nuova prestazione; per il calcolo del coordinamento è determinante il salario vigente nel momento in cui è sorto il diritto iniziale – indicizzato fino all'apertura del nuovo diritto in base alle istruzioni relative agli aumenti salariali pubblicati dal CCNL. In mancanza di istruzioni pubblicate dal CCNL o se il CCNL non è applicabile, si utilizzano i dati della SECO.

Articolo 37 – Colpa grave e atti criminali

¹ Allorché l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta le sue prestazioni perché il decesso o l'invalidità dell'assicurato è stato provocato per colpa grave dell'avente diritto o perché l'assicurato si oppone a provvedimenti di reintegrazione dell'AI, HOTELA Fondo di previdenza adegua le proprie prestazioni nella stessa proporzione.

² Questo vale anche per le prestazioni in caso di decesso dell'assicurato o del beneficiario, qualora il decesso sia stato provocato da un atto criminale dell'avente diritto.

³ Inoltre, HOTELA Fondo di previdenza non ha l'obbligo di compensare il rifiuto o la riduzione delle prestazioni basate sulla LAINF o sulla LAM se le relative assicurazioni hanno ridotto o rifiutato delle prestazioni.

Articolo 38 – Cessione e costituzione in pegno

Le prestazioni di HOTELA Fondo di previdenza sono destinate alla previdenza; di conseguenza, il diritto a prestazioni non può essere né ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità, fatta riserva delle disposizioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni.

Articolo 39 – Surrogazione

¹ All'insorgere di un caso di previdenza, HOTELA Fondo di previdenza è surrogato, fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni legali dovute, nei diritti che l'assicurato, l'avente diritto e i suoi superstiti hanno nei confronti di terzi responsabili e può esigere, per le prestazioni che derivano dalla previdenza sovraobbligatoria, la cessione dei diritti nei confronti di tali terzi.

² In mancanza di cessione, HOTELA Fondo di previdenza ha il diritto di sospendere le prestazioni della previdenza sovraobbligatoria.

K. Capitale di previdenza

Articolo 40 – Capitale di previdenza

Il capitale di previdenza è costituito dal capitale di vecchiaia.

Articolo 41 – Capitale di vecchiaia

¹ Per ogni assicurato HOTELA Fondo di previdenza gestisce un capitale di vecchiaia individuale, composto di:

- a. accrediti di vecchiaia conformemente ai tassi fissati nel piano di previdenza;
- b. prestazione d'entrata apportata/prestazioni d'entrata apportate dall'assicurato;
- c. tutti gli acquisti e apporti;
- d. tutti i rimborsi di prelievi anticipati;
- e. tutti gli importi accreditati nell'ambito della suddivisione della previdenza professionale in caso di divorzio;
- f. tutti gli importi versati a HOTELA Fondo di previdenza a favore dell'assicurato;
- g. interessi.

² Dal capitale di vecchiaia sono dedotti i prelievi anticipati per il finanziamento delle proprietà d'abitazioni, rispettivamente nell'ambito della suddivisione della previdenza professionale in caso di divorzio.

Articolo 42 – Interesse accreditato sul capitale di previdenza

¹ Gli apporti dell'assicurato (prestazioni d'entrata, acquisti e altri importi accreditati a favore dell'assicurato) e le eventuali attribuzioni decise dal Consiglio di fondazione producono immediatamente interessi. I contributi di vecchiaia producono interessi a partire dal 1° gennaio successivo alla loro attribuzione.

² Il tasso d'interesse accreditato sul capitale di previdenza è fissato dal Consiglio di fondazione, come segue:

- a. all'inizio di ogni anno (tasso d'interesse di apertura): il tasso d'interesse stimato che si applica all'anno corrente in base alle previsioni della situazione finanziaria di HOTELA Fondo di previdenza;
- b. alla fine di ogni anno (tasso d'interesse di chiusura): il tasso d'interesse reale che si applica all'anno trascorso, tenendo conto dell'effettiva situazione finanziaria di HOTELA Fondo di previdenza.

³ Il tasso d'interesse accreditato sul capitale di previdenza degli assicurati che escono da HOTELA Fondo di previdenza nel corso dell'anno è pari al tasso d'interesse di apertura, tranne in caso di uscita il 31 dicembre. In questo caso, il tasso d'interesse sul capitale di previdenza degli assicurati che escono è il tasso d'interesse di chiusura.

L. Prestazioni di vecchiaia

Articolo 43 – Età ordinaria regolamentare di pensionamento

L'età ordinaria regolamentare di pensionamento è pari a 65 anni compiuti.

Articolo 44 – Data effettiva di pensionamento

¹ L'assicurato può scegliere la data del suo pensionamento effettivo nel periodo che intercorre fra l'età minima di 60 anni compiuti e l'età massima di 70 anni compiuti. Quest'ultima deve coincidere con la data della fine del rapporto di lavoro, a meno che non corrisponda alla data del pensionamento ordinario regolamentare. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 47^{quarter} e 95^{bis} del presente Regolamento.

² Il disoccupato anziano che mantiene la sua assicurazione presso HOTELA Fondo di previdenza può richiedere il versamento delle sue prestazioni di vecchiaia al più presto a partire dai 60 anni compiuti, ma al più tardi all'età ordinaria regolamentare di pensionamento. La data effettiva di pensionamento deve coincidere con la data in cui cessano i contributi versati dal disoccupato anziano a HOTELA Fondo di previdenza. È esclusa l'applicazione dell'articolo 10^{ter} del presente Regolamento al disoccupato anziano.

Articolo 45 – Inizio e fine del diritto alla rendita di vecchiaia

¹ Il diritto alla rendita di vecchiaia sorge il primo giorno del mese successivo alla data effettiva di pensionamento.

² Il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario della rendita decede.

Articolo 46 – Importo della rendita di vecchiaia

¹ L'importo annuo della rendita di vecchiaia è pari al capitale di previdenza acquisito dall'assicurato commutato in rendite alla data effettiva di pensionamento.

² L'aliquota di conversione applicabile è fissata nel piano di previdenza.

³ In deroga al capoverso 2, se l'importo delle prestazioni apportate dall'assicurato è superiore all'importo massimo di riscatto delle prestazioni regolamentari e l'assicurato percepisce una rendita di vecchiaia da meno di tre anni dopo il suo ultimo apporto di prestazioni, la parte di prestazioni apportate che supera l'importo massimo di riscatto delle prestazioni regolamentari è convertita in rendita sulla base dell'aliquota di conversione attuariale. Tuttavia, se l'assicurato è stato affiliato nel quadro di un trasferimento collettivo, l'aliquota di conversione applicabile rimane quella stabilita nel piano di previdenza.

Articolo 47 – Versamento in capitale

¹ L'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità, a condizione che la rendita d'invalidità non sia ridotta per causa di sovraindennizzo, può richiedere il versamento in capitale di tutto o parte del suo capitale di previdenza nei limiti e alle condizioni menzionate all'articolo 30 del presente Regolamento. Se l'assicurato sceglie un versamento in capitale, tale versamento è eseguito alla data effettiva di pensionamento. Il versamento del capitale in più rate è escluso. Il versamento differito della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale è escluso.

² In caso di versamento totale in capitale, quest'ultimo equivale al capitale di previdenza acquisito dall'assicurato alla data effettiva di pensionamento.

Articolo 47^{bis} – Pensionamento parziale

¹ Se dopo i 60 anni l'assicurato vede ridotto il suo salario di base, lui può ottenere delle prestazioni di rendita parziale nella misura della riduzione di questo salario calcolato sulla base di un'occupazione a tempo pieno. Il primo prelievo parziale deve rappresentare almeno il 20% della prestazione di vecchiaia. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 95^{bis}.

² Il tasso di pensionamento corrisponde alla diminuzione del tasso di occupazione dell'assicurato calcolato sulla base di un'occupazione a tempo pieno.

³ In caso di pensionamento parziale, il capitale di previdenza è diviso in due parti in funzione del tasso di pensionamento:

- a. per la parte corrispondente al tasso di pensionamento, l'assicurato è considerato come un pensionato;
- b. per l'altra parte, l'assicurato è considerato come un assicurato attivo.

⁴ Ad ogni riduzione del suo salario di base rapportato ad un'occupazione a tempo pieno, l'assicurato può chiedere di beneficiare di nuove prestazioni di vecchiaia parziali. In totale, l'assicurato può ricevere la prestazione pensionistica sotto forma di rendita o di capitale in un massimo di tre fasi.

⁵ Le prestazioni di vecchiaia parziali possono essere versate sotto forma di rendita o di capitale. In quest'ultimo caso, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 30 del presente Regolamento concernente il versamento in capitale. L'assicurato che chiede prestazioni di vecchiaia parziali consecutive ha diritto al massimo a tre versamenti in capitale. Inoltre, il pagamento di una rendita o di un capitale di vecchiaia parziale non può in alcun caso essere differito.

⁶ Se la retribuzione annua residua scende al di sotto della soglia di ingresso definita nel piano pensionistico, deve essere percepita l'intera prestazione pensionistica.

Articolo 47^{ter} – Pensionamento anticipato

¹ Se un assicurato lascia il servizio del suo datore di lavoro almeno 5 anni prima dell'età ordinaria regolamentare di pensionamento, cessa di pagare i contributi e ha immediatamente diritto a una prestazione di vecchiaia anticipata, a condizione che:

- a. non continui a esercitare un'attività lucrativa e la sua prestazione d'uscita ai sensi degli articoli 82 e seguenti del presente Regolamento non debba essere trasferita all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro, oppure

b. non si annuncii all'assicurazione contro la disoccupazione e chiedi il mantenimento della sua previdenza sotto una forma autorizzata dalla legge.

² L'assicurato può scegliere di ricevere le sue prestazioni di vecchiaia sotto forma di rendita o di capitale. In quest'ultimo caso, sono applicabili i limiti e le condizioni fissati per il versamento delle prestazioni sotto forma di capitale previsti all'articolo 30 del presente Regolamento. Il pagamento differito delle prestazioni di vecchiaia anticipate è escluso.

Articolo 47^{quater} – Pensionamento rinviato

¹ L'assicurato che rimane al servizio del datore di lavoro oltre l'età ordinaria regolamentare di pensionamento può chiedere il mantenimento della sua previdenza fino all'età di 70 anni compiuti, al più tardi però fino alla fine dell'attività lucrativa.

² L'assicurato può scegliere di ricevere le sue prestazioni di vecchiaia sotto forma di rendita o di capitale. In quest'ultimo caso, sono applicabili i limiti e le condizioni fissati per il versamento delle prestazioni sotto forma di capitale previsti all'articolo 30 del presente Regolamento. Il pagamento differito della rendita o del capitale è escluso. Se le prestazioni di vecchiaia vengono versate sotto forma di rendita, il tasso di conversione utilizzato per il calcolo della rendita di vecchiaia è quello applicabile all'età a partire dalla quale la rendita di vecchiaia viene effettivamente versata.

³ Abrogato

⁴ Se l'assicurato è totalmente inabile al lavoro per più di 3 mesi durante il periodo di rinvio della rendita, l'assicurazione presso HOTELA Fondo di previdenza viene sospesa a partire dal 1° giorno del 4° mese di assenza. Durante questo periodo:

- a. non sono dovuti i contributi per il risparmio né per i rischi di decesso e d'invalidità, poiché il dipendente e il datore di lavoro non hanno diritto all'esonero dal pagamento dei contributi ai sensi dell'articolo 58 del presente Regolamento;
- b. non vengono accreditati di vecchiaia e non sono assicurate prestazioni per i rischi di decesso e d'invalidità;
- c. il capitale di vecchiaia accumulato continua a maturare interessi al tasso fissato dal Consiglio di fondazione.

⁵ Abrogato

⁶ Se l'assicurato muore durante il periodo di rinvio della rendita, i suoi superstiti hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia per i superstiti.

M. Prestazioni in caso di invalidità

Articolo 48 – Nozione di invalidità

È considerata invalidità ai sensi del presente Regolamento l'invalidità di un assicurato ai sensi dell'Al.

Articolo 49 – Grado d'invalidità

¹ Ad eccezione dei casi elencati al capoverso 2 qui di seguito, il grado d'invalidità considerato da HOTELA Fondo di previdenza corrisponde in linea di principio a quello dell'Al. HOTELA Fondo di previdenza si riserva tuttavia il diritto di fare opposizione a una decisione dell'Al. Rimane riservato l'articolo 51 capoverso 2 del presente Regolamento.

² Se l'assicurato esercitava un'attività lucrativa a tempo parziale quando si è verificata l'incapacità lavorativa la cui causa è all'origine dell'invalidità, il grado d'invalidità è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 51 capoverso 3 del presente Regolamento.

Articolo 50 – Modifica del grado d'invalidità

- ¹ Se il grado d'invalidità si modifica per la medesima causa, il diritto alle prestazioni è adeguato di conseguenza. Rimangono riservate le disposizioni che si applicano ai beneficiari in reintegrazione.
- ² I beneficiari e i beneficiari in reintegrazione devono informare HOTELA Fondo di previdenza di qualsiasi modifica del loro grado d'invalidità nonché delle prestazioni che riscuotono da terzi.
- ³ Qualsiasi modifica del grado d'invalidità comporta per principio un cambiamento delle prestazioni alla data di effetto stabilita dall'AI. Le prestazioni versate erroneamente da HOTELA Fondo di previdenza a seguito di una riduzione del grado d'invalidità devono essere rimborsate.
- ⁴ Un aggravamento del danno alla salute preesistente con conseguente aumento del grado d'invalidità stabilito dall'AI per la stessa causa, comporta una verifica del diritto alle prestazioni di HOTELA Fondo di previdenza ed eventualmente un adeguamento del diritto alle prestazioni d'invalidità da esso versate.

Articolo 51 – Diritto a prestazioni d'invalidità

- ¹ Sempre che non benefici già di prestazioni di vecchiaia di HOTELA Fondo di previdenza o abbia raggiunto l'età ordinaria regolamentare di pensionamento, ha diritto a prestazioni d'invalidità:
 - a. l'assicurato riconosciuto invalido almeno in ragione del 40% dall'AI, se era assicurato presso HOTELA Fondo di previdenza nel momento in cui si è manifestata l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità;
 - b. l'assicurato che, a seguito di un'infermità congenita o divenuto invalido da minorenne, presentava un'incapacità lavorativa compresa fra il 20% e il 40% all'inizio dell'attività lucrativa presso il datore di lavoro, sempre che fosse assicurato presso HOTELA Fondo di previdenza nel momento in cui si è manifestata l'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità, si è aggravata fino a raggiungere almeno il 40%.
- ² In generale, il metodo di calcolo, il grado d'invalidità e l'inizio del diritto si basano sulla decisione dell'AI, tranne nei casi in cui la decisione sia palesemente insostenibile, tardiva o non sia stata comunicata a HOTELA Fondo di previdenza.
- ³ Per le persone con un'occupazione parziale, il grado d'invalidità viene determinato da HOTELA Fondo di previdenza sulla base della percentuale lavorativa dell'assicurato al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa la cui causa è all'origine dell'invalidità, senza estrapolazione fittizia del reddito parziale al 100%.
- ⁴ HOTELA Fondo di previdenza riduce, ritira o rifiuta le sue prestazioni se il beneficiario ha contribuito alla sua invalidità per colpa grave, dolo o per aver commesso intenzionalmente un crimine o un delitto. Non vengono inoltre compensati il rifiuto o la riduzione delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.

Articolo 52 – Inizio e fine del diritto alla rendita d'invalidità

- ¹ Il diritto alle prestazioni d'invalidità sorge alla data di effetto stabilita nella decisione AI e si estingue alla fine del mese nel corso del quale l'invalidità termina o il beneficiario decede. Sono riservati i diritti particolari dei beneficiari interni in reintegrazione.
- ² Il beneficiario interno in reintegrazione il cui grado d'invalidità si è ridotto rimane assicurato presso HOTELA Fondo di previdenza con gli stessi diritti per 3 anni.
- ³ In caso di una nuova incapacità lavorativa in ragione del 50% almeno, per una durata superiore a 30 giorni nel corso del periodo di protezione assicurativa specificato al capoverso 2, l'assicurazione e le prestazioni d'invalidità ai sensi del presente Regolamento sono mantenute fintanto che l'assicurato riscuote una prestazione transitoria dell'AI.
- ⁴ Durante il periodo di protezione assicurativa di cui al capoverso 2, HOTELA Fondo di previdenza riduce le proprie prestazioni d'invalidità fino a concorrenza delle prestazioni d'invalidità equivalenti al

grado d'invalidità ridotto dell'assicurato, ma solo nella misura in cui tale riduzione delle prestazioni sia compensata da un salario supplementare nuovamente realizzato dall'assicurato.

⁵ Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, la rendita d'invalidità prevista dalla legge viene sostituita da una prestazione di vecchiaia. Se l'assicurato sceglie di ricevere la sua prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita, l'importo di questa rendita è determinato a partire dal capitale di previdenza all'età ordinaria di pensionamento applicando l'aliquota di conversione in vigore a tale data. Restano riservate le disposizioni transitorie della modifica della LPP del 3 ottobre 2003 (1^a revisione LPP) relative alle rendite d'invalidità iniziate prima del 1° gennaio 2005 nonché quelle dell'articolo 24a OPP2 relative alla riduzione delle prestazioni d'invalidità all'età pensionabile ordinaria. Il beneficiario può chiedere un pagamento in capitale, a condizione che il calcolo di coordinazione non comporti una riduzione totale o parziale della rendita ai sensi dell'articolo 24a OPP 2.

Articolo 53 – Abrogato

Articolo 54 – Inizio effettivo del versamento della rendita

¹ La rendita è versata a partire dal giorno seguente la fine del diritto al salario o alle indennità giornaliere sostitutive, tuttavia non prima della data di effetto stabilita nella decisione AI.

² Il versamento delle prestazioni d'invalidità è differito finché l'assicurato percepisce il suo salario o le indennità giornaliere che sostituiscono almeno l'80% del salario di cui viene privato e che sono state finanziate almeno per metà dal datore di lavoro.

³ Finché l'AI o l'assicuratore LAINF concede indennità giornaliere all'assicurato, HOTELA Fondo di previdenza non versa alcuna prestazione d'invalidità.

⁴ In caso di detenzione dell'assicurato, le prestazioni d'invalidità di HOTELA Fondo di previdenza sono sospese per tutta la durata della detenzione dell'assicurato, ad eccezione delle rendite per i figli e dell'esonero dal pagamento dei contributi ai sensi dell'articolo 58 del presente Regolamento.

Articolo 55 – Calcolo delle prestazioni

¹ Le prestazioni assicurate sono calcolate alla data di effetto stabilita nella decisione AI in base ai dati personali dell'assicurato, dedotte le eventuali prestazioni in contanti versate da HOTELA Fondo di previdenza nel periodo che intercorre tra la data di effetto stabilita nella decisione AI e la data di calcolo delle prestazioni.

² Il piano di previdenza applicabile come pure il salario coordinato assicurato all'inizio dell'incapacità lavorativa la cui causa è all'origine dell'invalidità sono decisivi per il calcolo delle prestazioni d'invalidità di HOTELA Fondo di previdenza.

Articolo 56 – Importo della rendita d'invalidità

¹ L'importo della rendita d'invalidità in caso di invalidità intera è fissato nel piano di previdenza.

² L'invalido parziale ha diritto a una rendita d'invalidità, ai sensi del presente Regolamento, nella stessa proporzione della rendita versata dall'AI, tranne se l'assicurato esercitava un'attività lucrativa a tempo parziale.

Articolo 57 – Limitazioni dei diritti regolamentari in caso di invalidità

¹ Il beneficiario e il beneficiario in reintegrazione sono esclusi dall'esercizio dei diritti regolamentari che concernono:

- a. il trasferimento della prestazione d'uscita;
- b. il pagamento in contanti della prestazione d'uscita;
- c. il prelievo anticipato nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni.

² Quando termina il periodo di protezione assicurativa previsto per i beneficiari interni in reintegrazione e a condizione che l'attività lucrativa venga ripresa permanentemente, l'esercizio di questi diritti sulla parte del capitale di previdenza equivalente all'attività residua è recuperato.

³ L'invalido parziale è escluso dall'esercizio di questi diritti unicamente per la quota del capitale di previdenza che corrisponde al diritto a prestazioni d'invalidità.

Articolo 58 – Esenzione dal pagamento dei contributi

¹ In caso di incapacità lavorativa ininterrotta, l'assicurato e il datore di lavoro, oppure l'assicurato anziano che mantiene la sua assicurazione, sono esentati dal pagamento dei contributi trascorso il periodo d'attesa di 3 mesi dall'inizio dell'incapacità lavorativa, oppure fino al decesso o alla data di pensionamento effettiva dell'assicurato o del disoccupato anziano, ma al più tardi alla data ordinaria di pensionamento. In ogni caso, il periodo di esenzione dal pagamento dei contributi è limitato a 720 giorni, termine d'attesa di 3 mesi compreso. Il periodo di attesa di 3 mesi si applica a ogni nuovo caso di infortunio o malattia. L'esenzione dal pagamento dei contributi non è concessa agli assicurati che diventano inabili al lavoro in una situazione di pensionamento rinviato ai sensi dell'articolo 47^{quater} del presente Regolamento.

² Se l'incapacità lavorativa dà diritto a prestazioni d'invalidità da parte di HOTELA Fondo di previdenza, il beneficiario e il datore di lavoro sono inoltre esentati dal pagamento dei contributi dal momento in cui sorge il diritto alla rendita d'invalidità fino alla cessazione di tale diritto.

³ In caso di incapacità lavorativa e/o di invalidità parziale, l'esenzione dal pagamento dei contributi si applica alla parte inattiva, rispettivamente alla parte invalida del salario coordinato.

N. Prestazioni in caso di decesso

Articolo 58bis – Condizioni per le prestazioni in caso di decesso

Le prestazioni in caso di decesso sono dovute se:

- a. il defunto era assicurato al momento del decesso o al momento dell'inizio dell'incapacità lavorativa che ha causato il decesso;
- b. a seguito di un'infermità congenita, il defunto era affetto da un'incapacità lavorativa compresa tra il 20% e il 40% all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato quando l'incapacità lavorativa che ha causato il decesso si è aggravata fino a raggiungere almeno il 40%;
- c. se il defunto, essendo diventato invalido prima della maggiore età, era affetto da un'incapacità lavorativa compresa tra il 20% e il 40% all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato quando l'incapacità lavorativa che ha causato il decesso si è aggravata fino a raggiungere almeno il 40%, oppure
- d. se al momento del decesso percepiva da HOTELA Fondo di previdenza una rendita di vecchiaia o di invalidità.

Articolo 59 – Diritto del convivente

¹ Il convivente (indipendentemente dal sesso) è considerato partner superstite ai sensi del diritto alle prestazioni in caso di decesso dell'assicurato o del beneficiario, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. né il convivente né l'assicurato o il beneficiario sono sposati al momento del decesso;
- b. non hanno legami di parentela;
- c. hanno convissuto ininterrottamente in un'economia domestica comune (domicilio in comune ufficiale) da almeno 5 anni. La convivenza in un'economia domestica comune costituisce una condizione sufficiente, indipendentemente dalla sua durata, se il convivente provvede al mantenimento di uno o più figli comuni;

- d. l'assicurato o il beneficiario ha inoltrato, finché era in vita, una dichiarazione scritta a HOTELA Fondo di previdenza attestando di convivere esclusivamente con il convivente. Le firme dell'assicurato o del beneficiario devono essere autenticate da un notaio, dall'ufficio controllo abitanti del comune di domicilio, da un'autorità amministrativa o giudiziaria ufficiale;
 - e. il convivente non riscuote alcuna rendita vedovile da un istituto di previdenza in base a una convivenza o a un matrimonio precedente.
- ² L'assicurato, rispettivamente il beneficiario, può designare un solo convivente alla volta. Se HOTELA Fondo di previdenza dispone di più dichiarazioni di convivenza, senza annullamento delle precedenti, si considera valida l'ultima dichiarazione in base alla data della firma.

Articolo 60 – Diritto alla rendita al partner superstite

- ¹ In caso di decesso di un assicurato o di un beneficiario, il partner superstite ha diritto a una rendita.
- ² Il diritto alla rendita sorge il giorno del decesso mentre il versamento inizia il primo giorno del mese che segue il decesso dell'assicurato o del beneficiario della rendita; tuttavia, non prima del 1° giorno del mese per il quale non è più versato il salario o l'indennità che sostituisce il salario dell'assicurato defunto o la rendita del beneficiario defunto.
- ³ Il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese nel corso del quale il partner superstite decede, si (ri)sposa o, se il beneficiario è un convivente, forma una nuova comunità di vita.

Articolo 61 – Importo della rendita al partner superstite

- ¹ L'importo della rendita al partner superstite è fissato nel piano di previdenza.
- ² In caso di matrimonio, di unione domestica ai sensi della LUD o di convivenza dopo la data del pensionamento, la rendita al partner è ridotta alle prestazioni per i superstiti definite secondo la LPP.
- ³ Se un assicurato o beneficiario è più anziano del suo partner e la differenza di età è superiore a 10 anni, la rendita al partner è ridotta del 2% per ogni anno o frazione di anno che supera questa differenza.
- ⁴ HOTELA Fondo di previdenza riduce, ritira o rifiuta le sue prestazioni se il beneficiario ha contribuito al decesso dell'assicurato per colpa grave, dolo o per aver commesso intenzionalmente un crimine o un delitto. Non vengono inoltre compensati il rifiuto o la riduzione delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.

Articolo 62 – Rendita al partner superstite sotto forma di capitale

- ¹ Il partner superstite può scegliere di percepire le sue prestazioni sotto forma di capitale, a condizione che il calcolo di coordinamento non comporti una riduzione della rendita.
- ² In caso di versamento della rendita al partner superstite sotto forma di capitale, quest'ultimo è pari al 60% del valore attuale della rendita al partner superstite definita nel piano di previdenza, eventualmente ridotta conformemente all'articolo 61 capoversi 2-4, dedotte le rendite già versate.
- ³ Il valore attuale è calcolato secondo le basi tecniche di HOTELA Fondo di previdenza in vigore al momento del decesso.

Articolo 63 – Trattamento degli acquisti in caso di decesso

Il partner superstite beneficiario di una rendita al partner superstite ha diritto al rimborso degli acquisti volontari dell'assicurato defunto debitamente certificati prima del versamento della prima rendita per partner, senza interessi. Non c'è diritto ai riscatti effettuati se l'assicurato ha già raggiunto l'età ordinaria regolamentare di pensionamento al momento del decesso.

Articolo 64 – Diritto al capitale al decesso

Un capitale è versato in caso di decesso di un assicurato senza partner. Non c'è diritto al capitale al decesso se l'assicurato ha raggiunto l'età ordinaria regolamentare di pensionamento al momento del decesso.

Articolo 65 – Cerchie degli aventi diritto

¹ Indipendentemente dal diritto successorio, hanno diritto al capitale al decesso nell'ordine e nella misura di cui sotto le cerchie di aventi diritto seguenti:

- a. i figli aventi diritto a una rendita per orfani; in mancanza degli stessi;
- b. le persone che il defunto aveva sussidiato in modo sostanziale; in mancanza delle stesse;
- c. i figli del defunto che non soddisfano le condizioni per una rendita per orfani; in mancanza degli stessi;
- d. i genitori o i fratelli e le sorelle.

² L'ordine delle cerchie degli aventi diritto va rispettato in ogni caso. Il capitale al decesso è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto della cerchia interessata. Il diritto al capitale degli aventi diritto menzionati alla suddetta lettera b è soggetto alla condizione che l'assicurato, finché era in vita, abbia comunicato per iscritto i nomi degli aventi diritto e l'importo del sussidio di cui avevano beneficiato.

³ Gli aventi diritto devono far valere la loro pretesa per iscritto a HOTELA Fondo di previdenza entro tre mesi dalla data del decesso dell'assicurato. Allo scadere di questo termine, HOTELA Fondo di previdenza è autorizzato a versare il capitale al decesso agli aventi diritto di cui è a conoscenza con effetto liberatorio.

⁴ In assenza di aventi diritto, il capitale al decesso è devoluto a favore di HOTELA Fondo di previdenza.

Articolo 66 – Importo del capitale al decesso

L'importo del capitale al decesso è fissato nel piano di previdenza.

Articolo 67 – Diritto del coniuge divorziato

¹ Il coniuge divorziato ha diritto alla rendita al partner superstite minima secondo la LPP se, al momento del decesso dell'assicurato, le condizioni stabilite dall'articolo 20 cpv. 1 e 2 OPP2 sono riempite.

² La rendita al partner superstite minima secondo la LPP è ridotta nella misura in cui, aggiunta alle prestazioni dell'AVS o dell'AI, supera l'importo delle prestazioni di sostentamento che risultano dalla sentenza di divorzio. Per il calcolo della riduzione, le relative disposizioni di legge sono applicate.

³ Il diritto alla rendita al coniuge divorziato minima secondo la LPP si estingue alla fine del mese nel corso del quale il coniuge divorziato decede o si (ri)sposa. Resta riservato l'articolo 20 cpv. 3 OPP2.

O. Rendita per figli

Articolo 68 – Nozione di figlio

Sono presi in considerazione i figli dell'assicurato o del beneficiario di prestazioni d'invalidità o di vecchiaia nonché i figli accolti nei confronti dei quali sussiste un obbligo di mantenimento.

Articolo 69 – Età limite

¹ L'età limite minima è fissata ai 18 anni compiuti del figlio.

² Per i figli in formazione ai sensi dell'AVS/AI oppure invalidi almeno in ragione del 70%, l'età limite massima è fissata a 25 anni compiuti.

Articolo 70 – Inizio e fine del diritto alla rendita per figli

¹ Il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità ha diritto a una rendita per figli per ognuno dei suoi figli.

² In caso di decesso di un assicurato o di un beneficiario di prestazioni d'invalidità o di vecchiaia, ognuno dei suoi figli ha diritto a una rendita per orfani a partire dal giorno del decesso. Il versamento inizia il primo giorno del mese che segue il decesso; tuttavia, non prima del primo giorno del mese per il quale non è più versato il salario dell'assicurato defunto o la rendita del beneficiario defunto.

³ Il diritto del beneficiario alla rendita per figli o il diritto alla rendita per orfani si estingue al più tardi alla fine del mese nel corso del quale:

- a. il figlio decede;
- b. il figlio raggiunge l'età limite;
- c. il figlio termina gli studi o l'apprendistato tra l'età limite minima e l'età limite massima;
- d. il figlio non è più invalido o il suo grado d'invalidità risulta inferiore al 70%.

Articolo 71 – Importo della rendita per figli

¹ L'importo della rendita per figli o per orfani è fissato nel piano di previdenza.

² La somma della rendita di vecchiaia e della rendita/delle rendite per figli non supererà l'ultimo salario di base.

P. Costituzione in pegno e prelievo anticipato (proprietà d'abitazioni)

Articolo 72 – Costituzione in pegno per finanziare la proprietà d'abitazioni

¹ L'assicurato può costituire in pegno il suo diritto a prestazioni di previdenza o la sua prestazione d'uscita per finanziare la proprietà di un'abitazione. Questa possibilità non viene tuttavia più offerta al disoccupato anziano che ha mantenuto la sua assicurazione per più di 2 anni.

² Fino all'età di 50 anni può essere costituita in pegno la totalità della prestazione d'uscita. L'assicurato con un'età superiore a 50 anni può costituire in pegno al massimo:

- a. la prestazione d'uscita alla quale aveva diritto all'età di 50 anni, oppure
- b. la metà della prestazione d'uscita alla quale ha diritto al momento della costituzione in pegno.

Articolo 73 – Consenso del creditore pignoratizio

¹ È necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio se l'importo costituito in pegno è utilizzato:

- a. per il pagamento in contanti della prestazione d'uscita;
- b. per il pagamento di prestazioni di previdenza;
- c. per il trasferimento di una parte della prestazione d'uscita a seguito di divorzio.

² HOTELA Fondo di previdenza indica al creditore pignoratizio a chi è stata trasferita la prestazione d'uscita e il relativo importo.

Articolo 74 – Prelievo anticipato per finanziare la proprietà d'abitazioni

¹ Conformemente alle disposizioni legali in merito alla promozione della proprietà d'abitazioni, l'assicurato può far valere il suo diritto a un prelievo anticipato fino a 3 anni prima della data di pensionamento effettiva, ma al più tardi fino all'età ordinaria regolamentare di pensionamento. Questa possibilità non viene tuttavia più offerta al disoccupato anziano che ha mantenuto la sua assicurazione per più di 2 anni.

² Si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative al consenso del partner.

³ Se l'assicurato ha già beneficiato di un prelievo anticipato, un nuovo prelievo anticipato non può essere chiesto prima che siano trascorsi 5 anni.

Articolo 75 – Importo del prelievo anticipato

¹ L'importo minimo del prelievo anticipato è pari a CHF 20'000. Non è applicabile alcun limite in caso di acquisizione di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione e di abitazione o di forme simili o per fare valere diritti nei confronti di istituti di libero passaggio.

² L'importo massimo del prelievo anticipato che l'assicurato può ottenere fino all'età di 50 anni è pari alla sua prestazione d'uscita acquisita alla data del prelievo anticipato.

³ L'assicurato con un'età superiore a 50 anni può ottenere al massimo:

- a. la prestazione d'uscita alla quale aveva diritto all'età di 50 anni, oppure
- b. la metà della prestazione d'uscita alla quale ha diritto al momento del prelievo anticipato.

Articolo 76 – Restrizione del diritto di alienazione, fiscalità e informazioni

¹ HOTELA Fondo di previdenza chiede l'iscrizione della restrizione del diritto di alienazione presso il registro fondiario competente. Le spese d'iscrizione al registro fondiario sono a carico dell'assicurato. Se l'iscrizione in un registro fondiario non è possibile, HOTELA Fondo di previdenza redige una convenzione scritta mediante la quale l'assicurato si impegna a comunicare immediatamente a HOTELA Fondo di previdenza un'alienazione parziale o totale della sua proprietà d'abitazioni.

² HOTELA Fondo di previdenza notifica all'Amministrazione federale delle contribuzioni tutti i prelievi anticipati e il rimborso parziale o totale di tali prelievi.

³ Prima di eseguire il prelievo anticipato, HOTELA Fondo di previdenza informa l'assicurato sulle conseguenze ad esso collegate, in particolare sulla riduzione delle prestazioni e sulla possibilità di stipulare un'assicurazione complementare.

Articolo 77 – Versamento e limitazioni

¹ HOTELA Fondo di previdenza versa l'importo del prelievo anticipato entro sei mesi dal momento in cui l'assicurato ha fatto valere il suo diritto.

² In caso di copertura insufficiente, HOTELA Fondo di previdenza può limitare il prelievo anticipato nel tempo e nell'importo. Qualsiasi richiesta di prelievo anticipato per il rimborso di prestiti ipotecari è rifiutata fintantoché HOTELA Fondo di previdenza si trova in una situazione di scoperto.

³ Se il prelievo anticipato o il pagamento da effettuare per la costituzione in pegno della prestazione d'uscita pregiudicano la liquidità di HOTELA Fondo di previdenza, quest'ultimo può differire l'esecuzione delle relative domande. HOTELA Fondo di previdenza stabilisce un ordine di priorità che porta a conoscenza dell'Autorità di vigilanza.

⁴ Le spese amministrative relative ai prelievi anticipati e alla costituzione in pegno sono fissate nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Articolo 78 – Rimborso obbligatorio e rimborso volontario

¹ L'assicurato o i suoi eredi devono rimborsare a HOTELA Fondo di previdenza tutti i prelievi anticipati, se:

- a. l'abitazione viene venduta;
- b. sull'abitazione vengono concessi diritti equivalenti economicamente a un'alienazione;
- c. in caso di decesso dell'assicurato non è esigibile alcuna prestazione di previdenza.

² L'assicurato può rimborsare in qualsiasi momento a HOTELA Fondo di previdenza l'importo riscosso, per intero o in parte, entro i termini seguenti:

- a. fino a 3 anni prima della data di pensionamento scelta, oppure
- b. fino all'insorgere dell'invalidità o del decesso, oppure
- c. fino al pagamento in contanti della prestazione d'uscita.

³ L'obbligo e il diritto di rimborso permangono fino all'effettiva data di pensionamento, ma al più tardi fino all'insorgere del diritto alle prestazioni di previdenza ordinarie previste dalla legge, fino al verificarsi di un altro evento previdenziale o fino al pagamento in contanti.

Articolo 79 – Importo del rimborso

¹ L'importo minimo del rimborso è pari a CHF 10'000. Se il saldo di tutti i prelievi anticipati è inferiore a tale importo, il rimborso va effettuato in un'unica soluzione.

² In caso di vendita dell'abitazione, l'obbligo di rimborso è limitato al prodotto della vendita.

³ L'eventuale rimborso di un prelievo anticipato è trattato come un contributo dell'assicurato. Ne consegue un aumento delle prestazioni di vecchiaia, d'invalidità e/o per i superstiti previste se l'importo è calcolato sulla base dell'avere di vecchiaia. Da un punto di vista fiscale, l'assicurato può di regola ottenere il rimborso delle imposte pagate sul prelievo anticipato per l'importo corrispondente. Tali rimborsi non possono però essere dedotti dal reddito imponibile dell'assicurato.

Articolo 80 – Conseguenze del prelievo anticipato

¹ Il prelievo anticipato e i prelievi effettuati da uno o più precedenti istituti di previdenza riducono le prestazioni di vecchiaia, d'invalidità e/o per i superstiti previste. La riduzione delle prestazioni è calcolata in modo attuariale proporzionalmente all'importo del o dei prelievi anticipati.

² L'assicurato può stipulare un'assicurazione complementare per compensare la riduzione delle prestazioni d'invalidità o di decesso presso una compagnia assicurativa a sua scelta.

Q. Divorzio

Articolo 81 – Trasferimento a seguito di divorzio

¹ In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita e le parti di rendita sono divise conformemente alle disposizioni del CC, così come quelle della LPP, della LFLP e dei loro campi di applicazione.

² In caso di suddivisione della prestazione d'uscita, le prestazioni assicurate sono ridotte al momento del trasferimento della prestazione d'uscita. L'assicurato ha la possibilità di riscattare l'importo prelevato durante il trasferimento.

³ Se, in caso di divorzio, un importo è prelevato dal capitale della previdenza professionale di un beneficiario di una rendita d'invalidità e trasferito, seguito ad una divisione della previdenza professionale, in tal caso la rendita d'invalidità è ridotta; la riduzione non può essere attuata, unicamente se il capitale della previdenza professionale acquisito fino alla nascita del diritto alla rendita ha un'influenza sul

calcolo della rendita. La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili al calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è il medesimo dell'introduzione della procedura di divorzio.

⁴ Se l'assicurato, rispettivamente il beneficiario di una rendita d'invalidità, raggiunge l'età di pensionamento durante la procedura di divorzio, l'Istituto di previdenza riduce la prestazione d'uscita da suddividere, in ambito della divisione della previdenza professionale ai sensi del CC, così come la rendita di vecchiaia, rispettivamente la rendita d'invalidità. La riduzione corrisponde alla riduzione massima secondo la OLP. L'equivalente dell'importo della riduzione è diviso in modo paritetico tra i coniugi.

⁵ Una parte di rendita assegnata in caso di suddivisione della previdenza professionale in caso di divorzio è convertita in rendita vitalizia e trasferita conformemente alle disposizioni di legge. Il coniuge creditore può richiedere un trasferimento sotto forma di capitale anziché un trasferimento in forma di rendita; questa domanda è irrevocabile. Il capitale è calcolato in riferimento alle basi tecniche di HOTELA Fondo di previdenza in vigore, al momento dell'effetto della sentenza di divorzio. Il versamento in capitale mette fine a tutte le pretese future nei confronti all'Istituto di previdenza.

R. Prestazione d'uscita

Articolo 82 – Diritto alla prestazione d'uscita

¹ Se l'assicurato lascia HOTELA Fondo di previdenza prima dell'insorgere di un caso di previdenza, ha diritto a una prestazione d'uscita.

² L'assicurato ha diritto a una prestazione di uscita anche se lascia HOTELA Fondo di previdenza tra l'età in cui il presente Regolamento gli conferisce il diritto a una rendita di vecchiaia anticipata e l'età ordinaria di pensionamento regolamentare, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. l'assicurato continua ad esercitare un'attività lucrativa;
- b. si annuncia all'assicurazione contro la disoccupazione;
- c. non ha richiesto il pagamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia.

³ L'invalido parziale ha diritto a una prestazione d'uscita per la parte del capitale di previdenza che corrisponde alla sua attività lucrativa.

⁴ Se il disoccupato anziano che mantiene la sua assicurazione presso HOTELA Fondo di previdenza si affilia a un nuovo istituto di previdenza e sono richiesti al massimo due terzi della prestazione d'uscita per acquistare le prestazioni regolamentari complete nel nuovo istituto di previdenza, il disoccupato anziano deve scegliere una delle due seguenti opzioni:

- a. Il disoccupato anziano disdice per iscritto la sua assicurazione presso HOTELA Fondo di previdenza prima di trasferire la sua prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza. In questo caso, HOTELA Fondo di previdenza versa al nuovo istituto di previdenza l'intera prestazione d'uscita del disoccupato anziano se accetta che l'importo delle prestazioni apportate dal disoccupato anziano sia superiore all'importo massimo di riscatto delle prestazioni regolamentari. Nel caso contrario, o se il disoccupato anziano lo preferisce, HOTELA Fondo di previdenza versa al nuovo istituto di previdenza unicamente la parte della prestazione d'uscita che può essere utilizzata per il riscatto delle prestazioni regolamentari complete e il disoccupato anziano deve informare per iscritto HOTELA Fondo di previdenza se decide di far trasferire il saldo della prestazione d'uscita a un istituto di libero passaggio o se decide di riscuotere prestazioni di prepensionamento sul saldo della prestazione d'uscita, a condizione che abbia raggiunto l'età minima regolamentare di pensionamento;
- b. Il disoccupato anziano informa per iscritto HOTELA Fondo di previdenza della sua scelta di mantenere la sua assicurazione prima di trasferire la sua prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza. In questo caso, HOTELA Fondo di previdenza versa al nuovo istituto di previdenza la parte della prestazione d'uscita che può essere utilizzata per il riscatto delle prestazioni regolamentari complete e conserva il saldo della prestazione d'uscita. Le prestazioni di vecchiaia previste, così come le prestazioni d'invalidità e/o per i superstiti se calcolate sulla base del capitale di previdenza,

sono ridotte in modo attuariale proporzionalmente alla parte della prestazione d'uscita trasferita. Il salario coordinato sulla base del quale vengono calcolati i contributi è ridotto proporzionalmente alla parte della prestazione d'uscita trasferita.

⁵ Se il disoccupato anziano che mantiene la sua assicurazione presso HOTELA Fondo di previdenza si affilia a un nuovo istituto di previdenza e sono richiesti più di due terzi della prestazione d'uscita per acquistare tutte le prestazioni regolamentari nel nuovo istituto di previdenza, l'assicurazione presso HOTELA Fondo di previdenza si estingue automaticamente e quest'ultimo deve versare al nuovo istituto di previdenza l'intera prestazione d'uscita del disoccupato anziano se accetta che l'importo delle prestazioni apportate dal disoccupato anziano sia eventualmente superiore all'importo massimo di riscatto delle prestazioni regolamentari. Nel caso contrario, o se il disoccupato anziano lo preferisce, HOTELA Fondo di previdenza versa al nuovo istituto di previdenza unicamente la parte della prestazione d'uscita che può essere utilizzata per il riscatto delle prestazioni regolamentari complete e il disoccupato anziano deve informare per iscritto HOTELA Fondo di previdenza se decide di far trasferire il saldo della prestazione d'uscita a un istituto di libero passaggio o se decide di riscuotere prestazioni di prepensionamento sul saldo della prestazione d'uscita, a condizione che abbia raggiunto l'età minima regolamentare di pensionamento.

Articolo 83 – Principio di calcolo

¹ La prestazione d'uscita è calcolata secondo il sistema del primato dei contributi. Essa corrisponde almeno alla prestazione secondo gli articoli 15 LPP e 17 LFLP.

² Rimangono riservate le disposizioni regolamentari in caso di copertura insufficiente e di risanamento.

Articolo 84 – Importo ed esigibilità

¹ La prestazione d'uscita è pari al capitale di previdenza acquisito dall'assicurato alla data d'uscita da HOTELA Fondo di previdenza.

² La prestazione d'uscita è esigibile allorché l'assicurato lascia HOTELA Fondo di previdenza. A partire da tale momento, essa frutta interessi al tasso d'interesse minimo LPP.

³ Se HOTELA Fondo di previdenza non trasferisce la prestazione d'uscita entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni necessarie, è tenuto a pagare gli interessi di mora al tasso d'interesse definito nella LPP, maggiorato del 1%.

Articolo 85 – Informazione sulla prestazione d'uscita

¹ HOTELA Fondo di previdenza fornisce un conteggio della prestazione d'uscita in cui figurano l'importo della prestazione regolamentare, l'importo delle prestazioni minime secondo la LPP e la LFLP, le informazioni relative alla promozione della proprietà d'abitazioni, l'importo della prestazione d'uscita alla data del matrimonio (se posteriore al 1° gennaio 1995) e la prestazione d'uscita acquisita all'età di 50 anni.

² Il conteggio della prestazione d'uscita contiene anche altre informazioni disponibili, utili al nuovo istituto di previdenza.

Articolo 86 – Trasferimento della prestazione d'uscita

¹ La prestazione d'uscita è trasferita al nuovo istituto di previdenza competente.

² Se l'assicurato non entra in un nuovo istituto di previdenza, deve informare HOTELA Fondo di previdenza, entro l'ultimo giorno di lavoro, sotto quale forma legale intende mantenere la previdenza.

³ In caso di mancato mantenimento della previdenza professionale, HOTELA Fondo di previdenza versa, al più presto dopo 6 mesi, ma al più tardi 2 anni dopo il caso di libero passaggio, la prestazione di uscita, compresi gli interessi, all'istituto collettore.

Articolo 87 – Pagamento in contanti

¹ L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:

- a. lascia definitivamente la Svizzera per un paese che non sia il Principato del Liechtenstein, con riserva delle limitazioni menzionate al capoverso 3 qui di seguito;
- b. intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
- c. l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei contributi dell'assicurato.

² Il pagamento in contanti può essere effettuato unicamente con il consenso scritto del partner secondo le modalità del presente Regolamento. Se tale consenso non può essere ottenuto o se il partner lo rifiuta senza un motivo legittimo, l'assicurato può adire il tribunale.

³ Se l'assicurato è soggetto all'assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità in uno Stato membro dell'UE, in Islanda o in Norvegia, può essere versata in contanti unicamente la parte della prestazione d'uscita che supera l'avere di vecchiaia minimo ai sensi della LPP.

Articolo 88 – Fine del diritto all'assicurazione

¹ HOTELA Fondo di previdenza è esentato dall'obbligo di versare prestazioni dal momento in cui ha trasferito la prestazione d'uscita.

² Se in seguito HOTELA Fondo di previdenza deve versare prestazioni in caso di invalidità o di decesso e che la prestazione è determinata sulla base del salario, la prestazione d'uscita va restituita, compresi gli interessi maturati. In mancanza di restituzione, HOTELA Fondo di previdenza ridurrà le sue prestazioni ricalcolando la rendita sulla base della riserva matematica dedotta la prestazione d'uscita non restituita.

S. Organizzazione di HOTELA Fondo di previdenza e investimento del patrimonio

Articolo 89 – Organizzazione di HOTELA Fondo di previdenza

¹ Il Consiglio di fondazione amministra e gestisce HOTELA Fondo di previdenza conformemente allo scopo definito nel presente Regolamento e ai sensi degli obiettivi statuari di HOTELA Fondo di previdenza.

² La costituzione, la composizione, l'organizzazione e le competenze del Consiglio di fondazione sono disciplinate dallo statuto di HOTELA Fondo di previdenza nel quadro delle disposizioni legali e figurano in un regolamento distinto.

³ Su richiesta, tale regolamento è a disposizione di ogni assicurato presso HOTELA Fondo di previdenza.

Articolo 90 – Investimento del patrimonio di HOTELA Fondo di previdenza

¹ I principi da osservare in materia di esecuzione e di controllo dell'investimento del patrimonio di HOTELA Fondo di previdenza nonché i principi applicati nell'esercizio dei diritti di azionista sono disciplinati dal Consiglio di fondazione e figurano in un regolamento distinto.

² Su richiesta, tale regolamento è a disposizione di ogni assicurato presso HOTELA Fondo di previdenza.

T. Liquidazione totale, liquidazione parziale e integrazione

Articolo 91 – Liquidazione totale

¹ Se le circostanze lo esigono, HOTELA Fondo di previdenza può essere liquidato totalmente, quindi sciolto. La liquidazione totale e lo scioglimento saranno eseguiti conformemente alle disposizioni statutarie e legali.

² L'Autorità di vigilanza decide se le condizioni e il procedimento in caso di liquidazione totale sono osservati e approva il piano di ripartizione.

Articolo 92 – Liquidazione parziale

¹ Le condizioni e il procedimento in caso di liquidazione parziale sono disciplinati dal Consiglio di fondazione e figurano in un regolamento distinto che deve essere approvato dall'Autorità di vigilanza.

² Su richiesta, tale regolamento è a disposizione di ogni assicurato sul sito internet di HOTELA Fondo di previdenza.

³ Le spese relative alla procedura di liquidazione parziale sono fissate nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

U. Copertura insufficiente e misure di risanamento

Articolo 93 – Copertura insufficiente

¹ HOTELA Fondo di previdenza presenta una copertura insufficiente se alla data di chiusura del bilancio il capitale di previdenza attuariale necessario, calcolato dal perito in materia di previdenza professionale, non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile. I dettagli concernenti il calcolo dello scoperto figurano nell'allegato all'articolo 44 OPP2.

² HOTELA Fondo di previdenza deve informare tempestivamente e in maniera adeguata l'Autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari della copertura insufficiente, segnatamente della sua entità e delle sue cause. Deve informare ugualmente in merito alle misure prese.

³ Per il periodo di copertura insufficiente, HOTELA Fondo di previdenza riduce il tasso d'interesse utilizzato per il calcolo dell'importo minimo ai sensi della LFLP al livello del tasso d'interesse accreditato sul capitale di previdenza. I contributi di risanamento sono dedotti conformemente alla LFLP.

Articolo 94 – Misure di risanamento

¹ In caso di copertura insufficiente, il Consiglio di fondazione può decidere, seguendo le raccomandazioni del perito, di applicare delle misure di risanamento durante il periodo di copertura insufficiente. Esso può segnatamente:

- a. adeguare la strategia d'investimento;
- b. ridurre il tasso d'interesse accreditato sul capitale di previdenza;
- c. modificare la composizione dei contributi.

² Se queste misure non permettono di raggiungere l'obiettivo di risanamento, il Consiglio di fondazione può decidere di applicare, per il periodo di copertura insufficiente, anche le misure seguenti:

- a. riscuotere dal datore di lavoro e dagli assicurati dei contributi di risanamento destinati a sanare la copertura insufficiente. Il contributo del datore di lavoro deve equivalere almeno alla somma dei contributi degli assicurati. I disoccupati anziani che mantengono la loro assicurazione presso HOTELA fondo di previdenza sono tenuti a pagare gli stessi contributi di risanamento degli altri assicurati. Versano tuttavia soltanto la parte a carico dei dipendenti, visto che in questo caso il datore di lavoro non è obbligato a pagare la sua parte di contributi di risanamento.

b. riscuotere dai beneficiari di rendite un contributo sulla parte delle prestazioni che supera il minimo LPP; tale contributo è destinato a sanare la copertura insufficiente ed è dedotto dalle rendite correnti; esso può essere riscosso unicamente sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi 10 anni precedenti l'introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; non può essere prelevato sulle prestazioni assicurative in caso di vecchiaia, invalidità e decesso della previdenza obbligatoria; l'importo della rendita determinato nel momento in cui ne è sorto il diritto rimane garantito.

³ Qualora le misure suddette si rivelino insufficienti, HOTELA Fondo di previdenza può decidere di accreditare sull'avere di vecchiaia LPP, per il periodo di copertura insufficiente, un interesse inferiore al tasso previsto all'articolo 15 LPP; la riduzione non deve superare lo 0.5% e si applicherà al massimo per 5 anni.

⁴ Il Consiglio di fondazione può limitare il prelievo anticipato nel tempo e nell'importo. La limitazione o il rifiuto del prelievo anticipato sono ammessi soltanto durante il periodo di copertura insufficiente. HOTELA Fondo di previdenza informa la persona assicurata che subisce delle limitazioni o il rifiuto del prelievo anticipato sull'estensione e sulla durata d'applicazione di tale misura.

⁵ In ogni caso, durante l'intero periodo in cui HOTELA Fondo di previdenza presenta una copertura insufficiente, qualsiasi domanda di prelievo anticipato per rimborsare prestiti ipotecari è rifiutata.

V. Disposizioni finali

Articolo 95 – Rendite in corso e diritti aspettativi

¹ L'entrata in vigore del presente Regolamento in data 1° gennaio 2025 non influisce sull'importo delle rendite in corso.

² I diritti aspettativi degli assicurati e dei beneficiari sono determinati conformemente al presente Regolamento a partire dalla sua entrata in vigore.

³ In deroga al capoverso 2, la rendita di vecchiaia versata in sostituzione di una rendita d'invalidità all'età ordinaria regolamentare di pensionamento è determinata in base al regolamento in vigore nel momento in cui è sorto il diritto alla rendita d'invalidità, fatta eccezione per l'aliquota di conversione che sarà pari a quella in vigore nel momento in cui la rendita d'invalidità è trasformata in rendita di vecchiaia.

Articolo 95^{bis} – Misure transitorie

¹ Per le donne nate tra il 1960 e il 1964, l'età ordinaria regolamentare di pensionamento, ai sensi dell'articolo 43 è aumentata progressivamente secondo la seguente tabella:

Età pensione ordinaria	Anno di nascita
64 anni (nessun aumento)	1960
64 anni e 3 mesi	1961
64 anni e 6 mesi	1962
64 anni e 9 mesi	1963
65 anni	1964

²Per le donne nate tra il 1960 e il 1964, l'età minima per il pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 47^{ter} viene gradualmente aumentata secondo la seguente tabella:

Età pensione anticipata	Anno di nascita
59 anni (nessun aumento)	1960
59 anni e 3 mesi	1961
59 anni e 6 mesi	1962
59 anni e 9 mesi	1963
60 anni	1964

Articolo 96 – Pubblicazione, modifiche, lacune e interpretazione

- ¹ Il presente Regolamento è pubblicato nella versione aggiornata su internet (www.hotela.ch).
- ² Il Consiglio di fondazione ha la competenza di apportare modifiche al presente Regolamento in qualsiasi momento. I diritti acquisiti degli assicurati e dei beneficiari di rendite sono tuttavia garantiti.
- ³ Ogni modifica del presente Regolamento deve essere portata a conoscenza dell'Autorità di vigilanza che ne verificherà la legalità.
- ⁴ Il Consiglio di fondazione decide dei casi in cui le disposizioni del presente Regolamento non sono esplicite, impegnandosi a rispettare le prescrizioni legali.
- ⁵ Se il presente Regolamento è tradotto parzialmente o integralmente in altre lingue, per l'interpretazione fa fede la versione francese.

Articolo 97 – Contestazioni

- ¹ In caso di contestazione relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento, l'assicurato o il beneficiario può rivolgersi per iscritto al Consiglio di fondazione. Quest'ultimo risponderà per iscritto entro un termine adeguato.
- ² Se la contestazione non è risolta, l'assicurato o il beneficiario può rivolgersi alle autorità competenti mediante lettera motivata.

Articolo 98 – Foro

In caso di fallimento delle misure previste all'articolo precedente, ogni contestazione riguardante l'interpretazione, l'applicazione o la non applicazione del presente Regolamento può essere portata davanti ai tribunali competenti previsti a tale scopo. Il foro è nella sede o nel domicilio svizzero del convenuto, oppure nella sede dell'azienda presso la quale l'assicurato o il beneficiario è stato assunto.

Articolo 99 – Entrata in vigore

- ¹ Il presente Regolamento entra in vigore il 2 dicembre 2025.
 - ² Sostituisce il Regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 2025.
 - ³ È sottoposto per verifica all'Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera occidentale (As-So).
- Approvato dal Consiglio di fondazione in occasione della sua seduta del 2 dicembre 2025.

W. Allegato 1 al Regolamento di previdenza di HOTELA Fondo di previdenza in materia di spese fatturabili

Articolo 1 – Scopo

Il presente allegato ha lo scopo di definire le spese che HOTELA Fondo di previdenza ha il diritto di fatturare ai propri assicurati, ai datori di lavoro affiliati e a qualsiasi altro richiedente per le attività svolte nell'ambito dell'attuazione della previdenza professionale.

Articolo 2 – Base normativa

Il presente allegato è parte integrante del Regolamento di previdenza di HOTELA Fondo di previdenza. Le nozioni, le definizioni e le abbreviazioni in esso contenuti si applicano senza restrizioni al presente allegato.

Il presente allegato non è esaustivo. Altre disposizioni regolamentari possono prevedere la fatturazione di spese specifiche.

Articolo 3 – Costituzione in pegno e versamento anticipato per il finanziamento della proprietà dell'abitazione

HOTELA Fondo di previdenza percepisce una commissione di CHF 300 per ogni richiesta di versamento anticipato e di CHF 200 per ogni richiesta di costituzione in pegno.

Viene addebitata una commissione di CHF 500 quando due assicurati presentano richieste simultanee relative allo stesso immobile.

Le commissioni di cui sopra sono immediatamente esigibili.

Articolo 4 – Procedura di sollecito e di esecuzione

Le spese relative alla procedura di sollecito di pagamento e all'avvio di un'esecuzione sono le seguenti:

Primo sollecito	Gratuito
Diffida	CHF 50

L'intero importo delle spese di esecuzione è a carico del debitore.

Articolo 5 – Liquidazione parziale

Le spese relative a una procedura di liquidazione parziale sono determinate in base al patrimonio trasferito secondo le seguenti regole:

- CHF 500 per ogni milione di CHF di patrimonio;
- Ogni tranche supplementare avviata dà luogo a fatturazione;
- In ogni caso, l'importo minimo delle spese è pari a CHF 40'000.

Le spese di cui sopra sono detratte dal patrimonio trasferito al nuovo istituto di previdenza.

Articolo 6 – Lavori speciali

I lavori speciali vengono fatturati sulla base di un'offerta proposta da HOTELA Fondo di previdenza al richiedente, non appena l'offerta viene accettata, e sono immediatamente esigibili.

Costituiscono lavori speciali in particolare:

- Valutazioni attuariali;
- Ripartizione dei fondi liberi;
- Riscatto «collettivo» da parte del datore di lavoro.

Articolo 7 – Lacune interpretative e versione determinante

Il Consiglio di fondazione decide in caso di mancanza di disposizioni specifiche nel presente Allegato.

Se il presente Allegato è tradotto in tutto o in parte in altre lingue, fa fede per la sua interpretazione la versione francese.

Articolo 8 – Modifiche

Il Consiglio di fondazione ha la competenza di apportare in qualsiasi momento modifiche al presente Allegato.

Articolo 9 – Entrata in vigore

Il presente Allegato è approvato dal Consiglio di fondazione nella seduta del 2 dicembre 2025. Esso entra in vigore immediatamente.